

Bruxelles, 23 giugno 2023
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2020/0279(COD)

10443/1/23
REV 1

ASILE 67
MIGR 199
CADREFIN 81
CODEC 1075

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	10084/23
n. doc. Comm.:	11213/20
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell'asilo e della migrazione e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] - Orientamento generale

Nella sessione dell'8 e 9 giugno il Consiglio GAI ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta in oggetto.

Nella riunione del 23 giugno 2023 il Coreper ha approvato gli adeguamenti tecnici necessari tesi a riflettere l'accordo sull'orientamento generale per quanto riguarda i contributi finanziari¹.

Un testo consolidato del mandato per i negoziati con il Parlamento europeo figura nell'allegato della presente nota.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate come segue:

- il testo nuovo è in **grassetto**;
- le soppressioni sono indicate con [...];

¹ Doc. ST 10916/23

2020/0279 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sulla gestione dell'asilo e della migrazione e che modifica [...] il regolamento (UE) 2021/1147
[...]**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a), b) e c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e gestione delle frontiere esterne dell'Unione, basata sulla solidarietà fra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.
- (2) A tal fine è necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di rafforzare la reciproca fiducia fra gli Stati membri e che raggruppi le politiche nei settori della gestione dell'asilo e della migrazione e riguardo alle relazioni con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione può essere efficace se tutte le componenti vengono [...] affrontate **congiuntamente** e in maniera integrata.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale approccio globale definendo un quadro comune per le azioni dell'Unione e degli Stati membri, **ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze**, nel settore delle **pertinenti** politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità **tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, che governa le politiche nel settore dell'asilo e della migrazione**, conformemente all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). **Il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità dovrebbe essere la premessa sulla cui base gli Stati membri nel loro insieme condividono la responsabilità di gestione della migrazione, in particolare nel settore disciplinato dall'insieme di norme comuni incluse nel sistema europeo comune di asilo.**
- (3 bis)** Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte le misure necessarie, tra l'altro, per garantire l'accesso alla protezione internazionale e a condizioni di accoglienza adeguate a chi ne ha bisogno, consentire l'efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, effettuare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevenire la migrazione irregolare e gli spostamenti non autorizzati **di cittadini di paesi terzi e apolidi** tra Stati membri e fornire sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà, quale contributo all'approccio globale.

- (4) Il quadro comune dovrebbe riunire la gestione del sistema europeo comune di asilo e la gestione delle **pertinenti** politiche **migratorie**. L'obiettivo di **questo quadro comune [...]** dovrebbe essere quello di garantire la gestione efficiente dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi e **degli apolidi [...]**, la prevenzione dell'**immigrazione irregolare** e il **rafforzamento delle** misure di lotta contro [...] **il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.**
- (5) Il quadro comune è necessario per far fronte efficacemente ai crescenti arrivi misti di persone bisognose di protezione internazionale e di persone che non hanno bisogno di tale protezione e riconoscere che la sfida degli arrivi irregolari di migranti nell'Unione non dovrebbe essere affrontata dagli Stati membri individualmente, bensì dall'Unione nel suo insieme. Per garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per gestire efficacemente questa sfida, l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe ricomprendere, oltre ai richiedenti protezione internazionale, anche i migranti irregolari. Dovrebbe ricomprendere altresì [...] le persone reinsediate o ammesse e [le persone a cui è stata concessa la protezione immediata].
- (6) Al fine di rispecchiare l'approccio amministrativo a tutto tondo e garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni e delle misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze, è necessaria un'elaborazione integrata delle politiche nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione, anche per quanto riguarda le componenti interna ed esterna, in quanto parte dell'approccio globale. **L'Unione e gli Stati membri dovrebbero assicurare, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto del diritto applicabile e degli obblighi internazionali, la coerenza delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione. L'Unione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dell'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione.**

- (7) Gli Stati membri dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie e di infrastrutture sufficienti per attuare efficacemente le politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione e dovrebbero garantire un adeguato coordinamento tra le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali degli altri Stati membri **al fine di assicurare che i rispettivi sistemi di asilo, accoglienza e migrazione siano ben preparati e che ciascuna componente disponga di una capacità sufficiente.**
- (8) [...]
- (9) **Seguendo un approccio strategico, gli Stati membri dovrebbero disporre di strategie nazionali che [...]** dovrebbero includere informazioni sulla pianificazione di emergenza, **anche come previsto a norma della direttiva (UE) n. XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza], [...]** e **informazioni pertinenti riguardanti i** principi di elaborazione integrata delle politiche e di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità fissati nel presente regolamento nonché **gli** obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale. **Per garantire che le strategie nazionali siano comparabili su specifici elementi centrali, è opportuno che la Commissione stabilisca un modello comune.**
- (10) Al fine di garantire l'esistenza di un sistema efficace di monitoraggio che assicuri l'applicazione dell'*acquis* in materia di asilo, tali strategie dovrebbero tenere conto anche dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e da Frontex, **delle parti pertinenti** della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) **2022/922** [...] del Consiglio e del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento sugli accertamenti*].
- (11) Tenendo presente l'importanza di garantire che l'Unione sia preparata e in grado di adattarsi alle realtà emergenti e in evoluzione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione, la Commissione dovrebbe adottare ogni anno una relazione **europea** sulla gestione della migrazione che **valuti la situazione lungo tutte le rotte migratorie e in tutti gli Stati membri, che funga da strumento di allarme rapido e di sensibilizzazione per l'Unione nel settore della migrazione e dell'asilo e che fornisca un quadro situazionale strategico e proiezioni prospettiche per l'anno successivo [...].**

(11 bis) La relazione dovrebbe essere preparata in consultazione con gli Stati membri e le pertinenti agenzie dell'Unione. Dovrebbe inoltre includere informazioni sul livello di preparazione nell'Unione e negli Stati membri e sul possibile impatto delle situazioni previste. Ai fini della relazione, la Commissione dovrebbe avvalersi dei meccanismi di comunicazione esistenti, in primo luogo delle relazioni sulla conoscenza e l'analisi integrate della situazione (ISAA), a condizione che sia attivata la risposta politica integrata alle crisi, e delle relazioni del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione⁴. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le informazioni fornite da altre fonti pertinenti, tra cui la rete europea sulle migrazioni (REM), l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Per evitare una duplicazione degli sforzi, la Commissione dovrebbe chiedere informazioni supplementari dagli Stati membri soltanto se queste non sono disponibili attraverso i suddetti meccanismi di comunicazione o le pertinenti agenzie dell'Unione.

(12) Al fine di garantire che vi siano gli strumenti necessari per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi che potrebbero sorgere a seguito della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi o apolidi [...], indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne, la relazione dovrebbe **essere accompagnata da una decisione che indichi quali [...] Stati membri sono soggetti a pressioni migratorie, sono a rischio di pressioni migratorie per l'anno successivo o affrontano una situazione migratoria significativa [...].** Gli Stati membri **soggetti a pressioni migratorie** dovrebbero [...] poter contare sul ricorso alle **misure di solidarietà incluse nella riserva di solidarietà [...].**

⁴ **Raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione, del 23 settembre 2020, su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione)**

(12 bis) Per assicurare prevedibilità agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie e agli Stati membri contributori, la relazione e la decisione dovrebbero essere accompagnate da una raccomandazione che individui misure di solidarietà annuali concrete, comprese ricollocazioni, contributi finanziari e, ove applicabile, misure di solidarietà alternative, e la relativa portata numerica, verosimilmente necessarie per l'anno successivo a livello dell'Unione, riconoscendo che i vari tipi di solidarietà hanno pari valore, nonché le misure necessarie nell'ambito del pacchetto di strumenti permanenti dell'UE per far fronte alla situazione migratoria. Il tipo e la portata numerica dei contributi individuati dovrebbero corrispondere almeno alle soglie annue minime per la ricollocazione e i contributi finanziari, che dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento al fine di assicurare la pianificazione prevedibile da parte degli Stati membri contributori e fornire garanzie minime agli Stati membri beneficiari. Ove lo ritenga necessario, la Commissione può individuare cifre annue più elevate per le ricollocazioni o i contributi finanziari. Analogamente, in situazioni eccezionali, in cui non si prevede alcuna necessità di solidarietà per l'anno successivo, la Commissione dovrebbe tenerne conto nel definire le cifre annue.

(12 ter) Gli Stati membri contributori dovrebbero, su richiesta di uno Stato membro beneficiario, essere in grado di fornire misure di solidarietà alternative, che dovrebbero incentrarsi primariamente sullo sviluppo di capacità, sui servizi, sul personale qualificato, sulle strutture e sulle attrezzature tecniche, in settori quali la registrazione, l'accoglienza, la gestione delle frontiere, gli accertamenti, il trattenimento e il rimpatrio. Le misure alternative dovrebbero avere un valore pratico e operativo. Se la Commissione, dopo aver consultato lo Stato membro interessato, ritiene che le misure indicate da quest'ultimo siano necessarie, tali misure dovrebbero essere individuate nella raccomandazione della Commissione. Gli Stati membri contributori dovrebbero essere in grado di impegnarsi ad adottare tali misure anche se non sono individuate nella raccomandazione della Commissione. Esse dovrebbero essere considerate solidarietà finanziaria e il loro valore finanziario dovrebbe essere valutato e applicato in modo realistico. Qualora tali misure non siano richieste dallo Stato membro beneficiario in un dato anno, esse dovrebbero essere convertite in contributi finanziari.

(12 quater) La raccomandazione della Commissione relativa all'istituzione della riserva di solidarietà non dovrebbe essere resa pubblica fino all'adozione dell'atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva di solidarietà. Tale classificazione faciliterà il processo decisionale.

(13) Per garantire un'efficace attuazione del quadro comune, individuare le lacune, affrontare le sfide e prevenire l'aumento della pressione migratoria, la Commissione dovrebbe monitorare la situazione migratoria e riferire periodicamente al riguardo.

(14) Un elemento essenziale del buon funzionamento del sistema dell'Unione di gestione dell'asilo e della migrazione è l'esistenza di una politica di rimpatrio efficace, in base alla quale chi non ha il diritto di soggiornare nel territorio dell'Unione dovrebbe rimpatriare. Poiché una quota significativa delle domande di protezione internazionale può considerarsi infondata, è necessario rafforzare l'efficacia della politica di rimpatrio. Aumentando l'efficacia dei rimpatri e riducendo il divario tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio diminuirebbe la pressione sul sistema di asilo, il che faciliterebbe l'applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di tali domande e contribuirebbe all'effettivo accesso alla protezione internazionale delle persone che ne hanno bisogno.

- (15) Al fine di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio e riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è necessario sviluppare un nuovo **processo** [...], che comprenda tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'UE, per migliorare il coordinamento delle varie azioni che l'Unione e gli Stati membri possono adottare a tal fine in settori politici diversi dalla migrazione. Tale **processo** [...] dovrebbe basarsi sull'analisi effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, **sui lavori nel contesto del meccanismo di coordinamento operativo (Mocadem) istituito per effettuare un coordinamento e reagire in modo tempestivo a questioni relative alla dimensione esterna della migrazione⁶**, e su qualsiasi altra informazione disponibile **da parte degli Stati membri, come pure delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione**, e tenere conto delle relazioni globali dell'Unione **e degli Stati membri** con il paese terzo interessato. [...]
- (16) Al fine di garantire un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, dovrebbe essere istituito un meccanismo di solidarietà che **fornisca** [...] **un sostegno efficace agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie** e garantisca ai richiedenti un rapido accesso alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe prevedere diversi tipi di misure di solidarietà **di pari valore** ed essere flessibile e in grado di adattarsi all'evoluzione delle sfide migratorie [...]. **La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione.**

⁵ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

⁶ **Istituito a norma della decisione di esecuzione (UE) 2022/60 del Consiglio (GU L 10 del 17.1.2022, pag. 79).**

(17) Data la necessità di garantire **l'efficace attuazione** [...] del meccanismo di solidarietà previsto dal presente regolamento, **è opportuno che i rappresentanti degli Stati membri a livello ministeriale o ad altro alto livello politico si riuniscano nel quadro di un forum dell'UE ad alto livello sulla migrazione, in cui dovrebbero esaminare la relazione, la decisione e la raccomandazione, fare il punto della situazione generale e giungere a una conclusione sulle misure di solidarietà e i relativi livelli necessari per l'istituzione della riserva di solidarietà e, se necessario, su altre misure di risposta alla migrazione [...]. Al fine di garantire il corretto funzionamento e la messa in opera della riserva di solidarietà, è opportuno convocare un forum dell'UE sulla migrazione a livello tecnico composto da rappresentanti di livello sufficientemente elevato, quali funzionari di alto livello delle pertinenti autorità degli Stati membri.**

(18) [...]

(19) [...]

(20) [...]

(21) [...]

(22) [...]

(23) [...]

(24) [...]

- (25) Nel valutare se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, **sia a rischio di pressioni migratorie o affronti una situazione migratoria significativa**, la Commissione, sulla base di un'ampia valutazione **quantitativa e qualitativa**, dovrebbe tenere conto di una vasta gamma di fattori, tra cui il numero **di domande di protezione internazionale [...]**, di attraversamenti irregolari delle frontiere, **di spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra Stati membri** e di decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, **nonché le specificità derivanti dalla posizione geografica degli Stati membri**, le relazioni con i paesi terzi interessati **ed eventuali situazioni di strumentalizzazione dei migranti**. [...]
- (26) [...]
- (27) [...]
- (28) **È opportuno stabilire un meccanismo che consenta agli Stati membri individuati nella decisione come soggetti a pressioni migratorie, o a quelli che ritengono di essere soggetti a tali pressioni, di avvalersi della riserva di solidarietà. Gli Stati membri che sono stati individuati nella decisione come soggetti a pressioni dovrebbero poter avvalersi della riserva di solidarietà in modo agevole, semplicemente informando la Commissione e il Consiglio della loro intenzione di utilizzare detta riserva, e la Commissione dovrebbe quindi convocare il forum dell'UE a livello tecnico sulla migrazione. Per avvalersi della riserva, gli Stati membri che si ritengono soggetti a pressioni migratorie dovrebbero fornire una motivazione debitamente circostanziata dell'esistenza e della portata della pressione migratoria e altre informazioni pertinenti sotto forma di notifica, che la Commissione dovrebbe valutare rapidamente. Gli Stati membri beneficiari dovrebbero adoperarsi per utilizzare la riserva in modo ragionevole e proporzionato, tenendo conto delle esigenze di solidarietà degli altri Stati membri soggetti a pressioni migratorie. [...]**
- (28 bis)** Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri beneficiari non dovrebbero essere obbligati **ad attuare i rispettivi contributi promessi a favore della riserva di solidarietà [...]**. Nel contempo, qualora uno Stato membro **affronti o ritenga di affrontare una pressione migratoria o una situazione migratoria significativa che potrebbe ostacolarne la possibilità di attuare il contributo promesso in ragione delle sfide cui deve far fronte, tale Stato membro dovrebbe avere la possibilità di chiedere una riduzione totale o parziale del contributo promesso. [...]**

(29) [...]

(30) [...]

(31) È opportuno applicare una chiave di distribuzione basata sull'entità della popolazione e sull'economia degli Stati membri **conformemente al principio obbligatorio di equa ripartizione** [...] per il funzionamento del meccanismo di solidarietà, che consenta di determinare il contributo complessivo di ciascuno Stato membro. **Nella messa in opera della riserva di solidarietà, gli Stati membri contributori dovrebbero attuare i contributi promessi in proporzione al loro contributo globale promesso, il che significa che, ogni volta che si ricorre al prelievo di solidarietà dalla riserva, tali Stati membri contribuiscono in funzione della rispettiva quota equa. Al fine di salvaguardare il funzionamento del presente regolamento, gli Stati membri contributori non dovrebbero essere obbligati ad attuare i rispettivi impegni di solidarietà nei confronti dello Stato membro beneficiario qualora la Commissione abbia individuato carenze sistemiche in tale Stato membro beneficiario per quanto riguarda le norme di cui alla parte III del presente regolamento che potrebbero comportare conseguenze gravi per il funzionamento del presente regolamento.**

(31 bis) **Oltre alla riserva di solidarietà, gli Stati membri, in particolare se soggetti a pressioni migratorie o di fronte a una situazione migratoria significativa, nonché l'Unione, hanno a disposizione un pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell'UE in materia di migrazione. Tale pacchetto di strumenti comprende misure che possono contribuire a rispondere alle esigenze e ad alleviare la pressione e che sono previste dall'*acquis* o dagli strumenti strategici dell'Unione. Al fine di garantire che tutti gli strumenti pertinenti siano utilizzati in modo efficace per rispondere a sfide migratorie specifiche, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di individuare le misure necessarie nell'ambito del pacchetto di strumenti, fatta salva la pertinente legislazione dell'Unione, ove applicabile. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per utilizzare le componenti del pacchetto di strumenti in combinazione con la riserva di solidarietà.**

(31 ter) Le compensazioni di responsabilità dovrebbero essere introdotte come misura di solidarietà di livello secondario, in virtù della quale la competenza per l'esame di una domanda è trasferita allo Stato membro contributore, subordinatamente al fatto che gli impegni in materia di ricollocazione raggiungano o meno determinate soglie definite nel presente regolamento. In talune circostanze, al fine di fornire sufficiente prevedibilità agli Stati membri beneficiari, la loro applicazione diventa obbligatoria. I contributi di solidarietà attraverso compensazioni di responsabilità dovrebbero essere conteggiati come parte della quota equa obbligatoria dello Stato membro contributore. È opportuno istituire un sistema di garanzie volto a evitare, per quanto possibile, incentivi alla migrazione irregolare nell'Unione e gli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra Stati membri nonché a sostenere il corretto funzionamento delle norme per la determinazione della competenza per l'esame delle domande di protezione internazionale.

(31 quater) Mentre la ricollocazione dovrebbe riguardare principalmente i richiedenti protezione internazionale, laddove la priorità potrebbe essere accordata alle persone più vulnerabili, la relativa applicazione dovrebbe essere mantenuta flessibile. Data la sua natura volontaria, gli Stati membri contributori e beneficiari dovrebbero avere la possibilità di esprimere le loro preferenze per quanto riguarda le persone da prendere in considerazione. Tali preferenze dovrebbero essere ragionevoli alla luce delle esigenze individuate e dei profili disponibili nello Stato membro beneficiario, al fine di garantire che le ricollocazioni promesse possano essere attuate efficacemente.

(32) [...]

- (33) Il sistema europeo comune di asilo (CEAS) è stato sviluppato progressivamente quale spazio comune di protezione basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), garantendo in tal modo che nessuno sia rinvitato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento (*non-refoulement*). Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.
- (34) È opportuno che nel CEAS sia incluso un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale⁷. Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri obiettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per gli interessati. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.
- (35) Il presente regolamento dovrebbe basarsi sui principi che ispirano il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, **affrontando nel contempo le sfide individuate** e sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità nell'ambito del quadro comune. A tal fine, un nuovo meccanismo di solidarietà **obbligatorio** dovrebbe consentire una maggiore preparazione degli Stati membri a gestire la migrazione, ad affrontare situazioni in cui gli Stati membri devono far fronte a pressioni migratorie e ad agevolare un sostegno di solidarietà regolare tra gli Stati membri.

⁷ Come stabilito dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999.

⁸ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

(36) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai richiedenti protezione sussidiaria e alle persone ammissibili a beneficiare della protezione sussidiaria, al fine di garantire parità di trattamento a tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e coerenza con l'attuale *acquis* dell'Unione in materia di asilo, in particolare con il regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento qualifiche*].

[(37) Le persone cui è stata concessa la protezione immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione*] dovrebbero continuare ad essere considerate richiedenti protezione internazionale, in considerazione della loro domanda di protezione internazionale pendente (sospesa) ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento sulla procedura di asilo*]. In quanto tali, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere considerate richiedenti ai fini dell'applicazione dei criteri e dei meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle loro domande di protezione internazionale o della procedura di ricollocazione di cui al presente regolamento.]

(38) Al fine di limitare gli spostamenti non autorizzati **di cittadini di paesi terzi e apolidi tra gli Stati membri**[...], il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle persone reinsediate o ammesse da uno Stato membro a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento*] o alle quali è stato concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.

(39) [...]

(40) A fini di efficienza e di certezza giuridica, è essenziale che il regolamento si basi sul principio secondo cui la competenza è determinata solo una volta, a meno che l'interessato abbia lasciato il territorio degli Stati membri in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento.

- (41) La direttiva (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ [*direttiva sulle condizioni di accoglienza*] dovrebbe applicarsi alla procedura di determinazione dello Stato membro competente disciplinata dal presente regolamento, fatti salvi i limiti nell'applicazione di detta direttiva.
- (42) Il regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ [*regolamento sulla procedura di asilo*] dovrebbe integrare e lasciare impregiudicate le disposizioni relative alle garanzie procedurali disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi i limiti nell'applicazione di detto regolamento.
- (43) Conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.
- (44) Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rispetto della vita familiare dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.

⁹ Direttiva (UE) XXX/XXX (titolo completo)

¹⁰ Regolamento (UE) XXX/XXX (titolo completo)

- (45) Al fine di evitare che le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza siano trasferite da uno Stato membro all'altro, è necessario garantire che lo Stato membro in cui la domanda è stata registrata per la prima volta non applichi i criteri per la determinazione della competenza o che lo Stato membro beneficiario non applichi la procedura di ricollocazione qualora vi siano fondati motivi per ritenere **che tale persona comporti un rischio per la sicurezza** [...].
- (46) Il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro dovrebbe consentire di garantire un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti, e di non separare i membri di una stessa famiglia.
- (47) **La definizione di "familiari" dovrebbe tenere conto, nella sua portata, della realtà delle attuali tendenze migratorie per cui spesso i richiedenti giungono nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo di transito. La definizione dovrebbe quindi ricomprendere le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine ma prima dell'arrivo nel territorio degli Stati membri. Tale estensione, circoscritta e mirata, della definizione dovrebbe contribuire a ridurre gli incentivi ad alcuni spostamenti non autorizzati dei richiedenti asilo all'interno dell'UE. [...]**

(48) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato. Per scoraggiare gli spostamenti non autorizzati dei minori non accompagnati, che non sono nel loro interesse superiore, in mancanza di un familiare o altro parente, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato è stata registrata per la prima volta, salvo se si dimostri che ciò non è nell'interesse superiore del minore. Prima di trasferire un minore non accompagnato in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe accertarsi che l'altro Stato membro prenda tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione, in particolare che nomini tempestivamente uno o più rappresentanti incaricati di vigilare sul rispetto di tutti i diritti di cui gode **il minore**[...]. È opportuno che preceda l'eventuale decisione di trasferire il minore non accompagnato una valutazione del suo interesse superiore svolta da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie.

- (49) Le norme sugli elementi di prova dovrebbero consentire un ricongiungimento familiare più rapido dell'attuale. È pertanto necessario chiarire che le prove formali, quali i documenti giustificativi originali e i test del DNA, non dovrebbero essere necessarie nei casi in cui le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate per stabilire la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale.
- (50) [...]
- (51) Considerato che uno Stato membro dovrebbe rimanere competente nei confronti di una persona che è entrata irregolarmente nel suo territorio, è altresì necessario includere la situazione in cui la persona entra nel territorio a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. È opportuno prevedere una deroga al criterio di competenza per il caso in cui uno Stato membro abbia ricollocato una persona che ha attraversato la frontiera esterna di un altro Stato membro irregolarmente o a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. In tal caso, lo Stato membro di ricollocazione dovrebbe essere competente per l'esame dell'eventuale domanda di protezione internazionale presentata dall'interessato.
- (52) Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza, in particolare per motivi umanitari, **sociali, culturali** e caritatevoli, al fine di consentire il ricongiungimento di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela ed esaminare una domanda di protezione internazionale registrata in quello o in un altro Stato membro, anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti stabiliti nel presente regolamento.

- (53) Per assicurare che le procedure fissate dal presente regolamento siano rispettate e per rimuovere gli ostacoli alla sua applicazione, in particolare per evitare fughe e spostamenti non autorizzati **di cittadini di paesi terzi e apolidi** tra gli Stati membri, occorre stabilire nel contesto della procedura chiari obblighi in capo al richiedente, di cui questi sia debitamente informato in tempo utile. La violazione di tali obblighi giuridici dovrebbe comportare conseguenze procedurali adeguate e proporzionate a carico del richiedente e conseguenze adeguate e proporzionate sulle sue condizioni di accoglienza. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro in cui si trova il richiedente dovrebbe in ogni caso accertarsi che ne siano soddisfatte le esigenze materiali immediate.
- (54) Al fine di limitare la possibilità che il comportamento del richiedente porti alla cessazione o al trasferimento della competenza verso un altro Stato membro, **dovrebbe essere esteso il termine che porta alla** [...] cessazione o al trasferimento della competenza qualora l'interessato lasci il territorio degli Stati membri per almeno **nove** [...] mesi durante l'esame della domanda o si renda irreperibile per sottrarsi al trasferimento verso lo Stato membro competente per più di 18 mesi. **Inoltre**, per scoraggiare l'elusione delle norme e l'ostruzione alla procedura, il trasferimento della competenza dovrebbe essere escluso [...] quando lo Stato membro notificante non abbia rispettato il termine per l'invio di una notifica di ripresa in carico. Nei casi in cui una persona sia entrata irregolarmente in uno Stato membro senza presentare domanda di asilo, il periodo dopo il quale cessa la competenza di tale Stato membro e diventa competente lo Stato membro in cui l'interessato presenta successivamente la domanda di asilo dovrebbe essere prorogato, al fine di incentivare ulteriormente gli interessati a conformarsi alle norme e a presentare domanda nel primo Stato membro di ingresso, limitando così gli spostamenti non autorizzati **di cittadini di paesi terzi e apolidi tra Stati membri** e aumentando l'efficienza complessiva del CEAS.

- (55) È opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, a meno che il richiedente non si sia reso irreperibile, non abbia partecipato al colloquio personale senza fornire motivi giustificati o le informazioni da lui fornite non siano sufficienti per determinare lo Stato membro competente. Non appena sia registrata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato in particolare dell'applicazione del presente regolamento, del fatto che lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda è determinato sulla base di criteri obiettivi, dei diritti e degli obblighi che gli spettano in virtù del presente regolamento e delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi.
- (56) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito. La portata di tale ricorso effettivo dovrebbe limitarsi a una valutazione del rischio che sussista violazione dei diritti fondamentali del richiedente al rispetto della vita familiare, dei diritti del minore o della proibizione di trattamenti inumani o degradanti.

- (57) Al fine di agevolare la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri, concluse le procedure di determinazione dello Stato membro competente, dovrebbero sempre indicare nell'Eurodac lo Stato membro competente, anche quando la competenza derivi dal mancato rispetto dei termini per inviare o rispondere a richieste di presa in carico o effettuare un trasferimento e nei casi in cui lo Stato membro di prima domanda diventi competente, o sia impossibile effettuare il trasferimento verso lo Stato membro inizialmente competente a causa di carenze sistemiche che comportano un rischio di trattamento inumano o degradante e di conseguenza sia determinato come competente un altro Stato membro.
- (58) Per garantire una rapida determinazione della competenza, è opportuno razionalizzare e abbreviare quanto possibile i termini per presentare le richieste di presa in carico e rispondere a tali richieste e per notificare la ripresa in carico, nonché per presentare ricorso e decidere sul ricorso.
- (59) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità del principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile e dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità ed essere quindi consentito solo come misura di ultima ratio. In particolare, il trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva XXX/XXX/UE [*direttiva sulle condizioni di accoglienza*] anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento.

- (60) Carenze o collassi dei sistemi di asilo, spesso aggravati o accresciuti da particolari pressioni alle quali detti sistemi sono sottoposti, possono mettere a repentaglio il regolare funzionamento del sistema istituito ai sensi del presente regolamento, con conseguente possibile rischio di violazione dei diritti dei richiedenti previsti dall'*acquis* dell'Unione in materia di asilo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da altri diritti umani internazionali e dai diritti dei rifugiati.
- (61) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione¹¹ i trasferimenti verso lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale possono avvenire su base volontaria, sotto forma di partenza controllata o sotto scorta. Gli Stati membri dovrebbero promuovere i trasferimenti volontari fornendo all'interessato informazioni adeguate e garantire che i trasferimenti controllati o sotto scorta siano svolti in maniera umana, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana, nonché nell'interesse superiore del minore e tenendo nella massima considerazione l'evoluzione della pertinente giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti per motivi umanitari.
- (61 bis) In determinate situazioni, gli Stati membri dovrebbero poter condividere informazioni specifiche pertinenti per l'esame di una domanda di protezione internazionale senza il consenso di un richiedente, qualora tali informazioni siano necessarie alle autorità competenti dello Stato membro competente per adempiere ai rispettivi obblighi, in particolare quelli derivanti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].**
- (62) Affinché la procedura di ricollocazione sia chiara ed efficiente, dovrebbero essere stabilite norme specifiche per lo Stato membro beneficiario e lo Stato membro contributore. Le norme e le garanzie relative ai trasferimenti di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi ai trasferimenti a fini di ricollocazione, salvo se non sono pertinenti per tale procedura.

¹¹ Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

- (63) Per sostenere gli Stati membri che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà dovrebbe essere fornito un sostegno finanziario a carico del bilancio dell'Unione. Al fine di incoraggiare gli Stati membri a dare priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati, dovrebbe essere fornito un contributo incentivante più elevato.
- (63 bis) Le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147, e di altri fondi pertinenti dell'Unione possono essere mobilitate per fornire sostegno agli sforzi degli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento, in linea con le norme che disciplinano l'utilizzo del Fondo pertinente e fatte salve le altre priorità sostenute dal Fondo. In tale contesto, gli Stati membri potranno utilizzare le dotazioni nell'ambito dei rispettivi programmi, compresi gli importi che saranno resi disponibili a seguito della revisione intermedia. In particolare, le azioni intraprese dagli Stati membri per creare una capacità adeguata al fine di svolgere la procedura di frontiera possono essere sostenute finanziariamente con i fondi dell'Unione, messi a disposizione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Un sostegno supplementare sarebbe reso disponibile nell'ambito degli strumenti tematici, in particolare agli Stati membri che possono aver bisogno di aumentare le loro capacità alle frontiere o i cui sistemi di asilo e di accoglienza e le cui frontiere devono far fronte a pressioni o esigenze specifiche.**
- (64) Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti, ridurre le scadenze procedurali o semplificare il trattamento delle richieste di presa in carico o delle notifiche di ripresa in carico, o stabilire le modalità per l'esecuzione dei trasferimenti.

- (65) È opportuno garantire la continuità tra il meccanismo di determinazione dello Stato competente istituito dal regolamento (UE) n. 604/2013 e quello previsto dal presente regolamento. Analogamente, dovrebbe essere garantita la coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*].
- (66) È opportuno istituire una rete di autorità competenti degli Stati membri che, con l'aiuto dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, favorisca la cooperazione pratica e la condivisione di informazioni su tutte le questioni connesse all'applicazione del presente regolamento, compreso lo sviluppo di strumenti pratici e orientamenti.
- (67) Il funzionamento del sistema Eurodac, quale istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*], dovrebbe facilitare l'applicazione del presente regolamento.
- (68) Il funzionamento del sistema di informazione visti previsto dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹², in particolare l'attuazione dei suoi articoli 21 e 22, dovrebbe facilitare l'applicazione del presente regolamento.
- (69) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che a essi derivano dagli strumenti giuridici internazionali, compresa la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

¹² Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

- (70) Al trattamento di dati personali da parte degli Stati membri nell'ambito del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³. Gli Stati membri dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è eseguito a norma del richiamato regolamento e delle disposizioni che ne specificano i requisiti nel presente regolamento. In particolare tali misure dovrebbero garantire la sicurezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente regolamento e soprattutto evitare l'accesso o la divulgazione illeciti o non autorizzati, l'alterazione o la perdita dei dati personali trattati. L'autorità o le autorità di controllo di ciascuno Stato membro dovrebbero controllare la liceità del trattamento dei dati personali da parte delle autorità interessate, compresa la trasmissione alle autorità competenti per i controlli di sicurezza.
- (71) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione **determinate** competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, **ad eccezione delle decisioni che stabiliscono se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, sia a rischio di pressioni migratorie o affronti una situazione migratoria significativa.**
- (72) [...]

¹³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(72 bis) Tuttavia, per quanto riguarda le decisioni relative all'istituzione e al funzionamento della riserva di solidarietà, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione in considerazione delle particolari caratteristiche del sistema di solidarietà previsto dal presente regolamento, che si basa sugli impegni assunti da ciascuno Stato membro, con piena discrezionalità quanto al tipo di solidarietà, in sede di forum ad alto livello.

(73) [...]

(74) Al fine di prevedere norme complementari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'identificazione dei familiari, fratelli o parenti di un minore non accompagnato; ai criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati; ai criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi di un minore non accompagnato, anche nei casi in cui i familiari, fratelli o sorelle o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro; agli elementi per valutare un vincolo di dipendenza; ai criteri per valutare la capacità di una persona di occuparsi di una persona a carico e gli elementi di cui tener conto per valutare l'impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo, **rispettando pienamente nel contempo** [...] l'interesse superiore del minore previsto dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (75) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (UE) n. 604/2013. A fini di chiarezza, è opportuno abrogare tale regolamento.
- (76) Per essere efficacemente controllata, l'applicazione del presente regolamento deve formare oggetto di valutazioni periodiche.
- (77) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 della Carta, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della stessa. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato di conseguenza.
- (78) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide e la creazione di un meccanismo di solidarietà per aiutare gli Stati membri a far fronte a una situazione di pressione migratoria, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (78 bis) Al fine di garantire un'attuazione coerente del presente regolamento al momento della sua applicazione, è opportuno elaborare e attuare piani di attuazione a livello nazionale e dell'Unione che individuino lacune e misure operative per ciascuno Stato membro.**

- (79) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché le parti III, V e VII del presente regolamento costituiscono modifiche ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino¹⁵, la Danimarca deve notificare alla Commissione la propria decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche al momento dell'adozione delle modifiche oppure nei 30 giorni successivi.]
- (80) [...]
- (81) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (82) [Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, le parti III, V e VII del presente regolamento costituiscono una nuova normativa in un settore contemplato dall'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia¹⁶.

¹⁵ GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 38.

¹⁶ GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40.

- (83) Per quanto riguarda la Svizzera, le parti III, V e VII del presente regolamento costituiscono atti o misure che modificano o completano le disposizioni dell'articolo 1 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera¹⁷.
- (84) Per quanto riguarda il Liechtenstein, le parti III, V e VII del presente regolamento costituiscono atti o misure che modificano o si basano sulle disposizioni dell'articolo 1 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, cui rinvia l'articolo 3 del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera¹⁸].¹⁹

¹⁷ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5.

¹⁸ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 37.

¹⁹ **L'inclusione dei considerando 79, 82, 83 e 84 non pregiudica la posizione che il Consiglio adotterà alla luce del parere del servizio giuridico del Consiglio in merito alla pertinenza di Schengen e alla geometria variabile (doc. 6357/21).**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Finalità e ambito d'applicazione

Nel rispetto del principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e allo scopo di rafforzare la fiducia reciproca, il presente regolamento:

- a) instaura un quadro comune per la gestione dell'asilo e della migrazione nell'Unione;
- b) istituisce un meccanismo di solidarietà;
- c) stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "cittadino di paese terzo": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato e non è beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰;

²⁰ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

a bis) "cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare": il cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro;

a ter) "**persone vulnerabili**": le persone di cui all'articolo 20, secondo comma, della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza], che si ritiene abbiano particolari esigenze di accoglienza ai sensi dell'articolo 21 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza];

[b) "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di protezione **presentata** a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide che si può ritenere intenda ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;]²¹

[c) "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia presentato domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione oppure la decisione è stata adottata e impugnata oppure può ancora essere impugnata nello Stato membro interessato, indipendentemente dal fatto che **tale persona [...]** abbia diritto di rimanere o gli sia concesso di rimanere in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], compresa la persona a cui è stata concessa la protezione immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione];]²²

d) "esame di una domanda di protezione internazionale": l'esame della ricevibilità o del merito di una domanda di protezione internazionale in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche], escluse le procedure volte a determinare lo Stato competente in conformità del presente regolamento;

²¹ La definizione dovrebbe essere allineata ad altri strumenti in materia di asilo.

²² La definizione dovrebbe essere allineata ad altri strumenti in materia di asilo (sarà mantenuto il riferimento al regolamento sulle situazioni di crisi).

- e) "ritiro di una domanda di protezione internazionale": il ritiro, esplicito o implicito, di una domanda di protezione internazionale in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento sulla procedura di asilo*];
- [f) "beneficiario di protezione internazionale": il cittadino di paese terzo o l'apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento qualifiche*];²³
- g) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente che si trovano nel territorio degli Stati membri, purché essa fosse già costituita prima che il richiedente o il familiare arrivasse nel territorio degli Stati membri:
- i) il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,
 - ii) i figli minori delle coppie di cui al punto i) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,
 - iii) se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto,
 - iv) se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario,

[...]

²³ La definizione dovrebbe essere allineata ad altri strumenti in materia di asilo.

- h) "parente": la zia o lo zio adulti, il nonno o la nonna del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale;
- [i) "minore": il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore ai 18 anni;]²⁴
- [j) "minore non accompagnato": il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;]²⁵
- k) "rappresentante": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;
- l) "titolo di soggiorno": qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino alla cessazione delle circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l'esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno;

²⁴ La definizione dovrebbe essere allineata ad altri strumenti in materia di asilo.

²⁵ La definizione dovrebbe essere allineata ad altri strumenti in materia di asilo.

- m) "visto": l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l'ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri, compresi:
- i) l'autorizzazione o la decisione, emessa da uno Stato membro conformemente al suo diritto interno o al diritto dell'Unione, necessaria per l'ingresso ai fini di un soggiorno previsto nel territorio di tale Stato membro per una durata superiore a 90 giorni,
 - ii) l'autorizzazione o la decisione, emessa da uno Stato membro conformemente al suo diritto interno o al diritto dell'Unione, necessaria per l'ingresso ai fini di un soggiorno previsto nel territorio di tale Stato membro per una durata non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni,
 - iii) l'autorizzazione o la decisione valida per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri;
- n) [...]
- o) [...]
- p) "fuga": l'azione con la quale **l'interessato** [...] non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie **per motivi che non sono indipendenti dalla sua volontà**, ad esempio **lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti od omettendo di notificare l'assenza da un particolare centro di accoglienza, o dall'area o residenza assegnata, ove ciò sia richiesto da uno Stato membro, oppure non presentandosi dinanzi alle autorità competenti ove ciò sia richiesto da tali autorità** [...];

- [q) "rischio di fuga": la sussistenza in un caso individuale di specifici motivi e circostanze basati su criteri obiettivi definiti dal diritto nazionale per ritenere che un **interessato** [...] sottoposto **alle procedure di cui al presente regolamento** [...] possa fuggire;]²⁶
- r) "Stato membro beneficiario": lo Stato membro che beneficia di misure di solidarietà in situazioni di pressione migratoria [...] di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento;
- s) "Stato membro contributore": lo Stato membro che contribuisce o è tenuto a contribuire alle misure di solidarietà nei confronti di uno Stato membro beneficiario di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento;
- t) [...]
- u) "ricollocazione": il trasferimento di un cittadino di paese terzo o di un apolide dal territorio di uno Stato membro beneficiario al territorio di uno Stato membro contributore;
- v) "operazioni di ricerca e soccorso": le operazioni di ricerca e soccorso di cui alla Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo (Germania) il 27 aprile 1979;

²⁶ La definizione dovrebbe essere allineata ad altri strumenti in materia di asilo.

- w) "pressione migratoria": una situazione **generata** [...] dagli arrivi di cittadini di paesi terzi o apolidi di una **portata tale da** [...] gravare **in modo sproporzionato sugli Stati membri alla luce della situazione generale nell'Unione**, anche su sistemi di asilo e di accoglienza ben preparati, e che richiede un'azione immediata. **Tenendo conto delle specificità della posizione geografica di uno Stato membro, comprende le situazioni in cui si registra un elevato numero di arrivi di cittadini di paesi terzi o apolidi, o sussiste il rischio di tali arrivi, anche qualora derivino da sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni di ricerca e soccorso o da spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi o apolidi tra gli Stati membri;**
- w bis) "**situazione migratoria significativa**": una situazione diversa dalla pressione migratoria in cui l'effetto cumulativo degli arrivi annuali, attuali e precedenti, di cittadini di paesi terzi o apolidi porta un sistema di asilo, accoglienza e migrazione ben preparato a raggiungere i limiti della sua capacità;
- x) "persona reinsediata o ammessa": la persona che è stata accettata da uno Stato membro ai fini dell'ammissione a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento*] o nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento al di fuori del quadro di tale regolamento;
- y) "Agenzia per l'asilo": l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo istituita dal regolamento (UE) 2021/2303²⁷ [...];
- z) "decisione di rimpatrio": decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesta o dichiara l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di paese terzo e impone o attesta l'obbligo di rimpatrio conforme alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸;

²⁷ **Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1).**

²⁸ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

PARTE II

QUADRO COMUNE PER LA GESTIONE DELL'ASILO E DELLA MIGRAZIONE

CAPO I

APPROCCIO GLOBALE

Articolo 3

Approccio globale alla gestione dell'asilo e della migrazione

Con l'obiettivo generale di gestire efficacemente l'asilo e di gestire i flussi migratori verso e tra i territori degli Stati membri, le azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione sono guidate da un approccio globale che verte sull'insieme delle pertinenti rotte migratorie e consta delle seguenti componenti, nel quadro del diritto dell'Unione applicabile: [...]

- a) partenariati reciprocamente vantaggiosi e una stretta cooperazione con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda i percorsi legali per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale e per coloro che sono altrimenti ammessi a soggiornare legalmente negli Stati membri, intesi ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare, sostenere i partner che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati bisognosi di protezione e sviluppare le loro capacità di **ricerca e soccorso**, gestione delle frontiere, dell'asilo e della migrazione **nel pieno rispetto dei diritti umani**, prevenire [...] la migrazione irregolare e **combattere** il traffico di migranti e **la tratta di esseri umani** e rafforzare la cooperazione in materia di riammissione;

- b) stretta cooperazione e partenariato reciproco tra le istituzioni e gli organismi dell'Unione, gli Stati membri e le organizzazioni internazionali;
 - c) piena attuazione della politica comune in materia di visti;
 - d) [...] prevenzione efficace della migrazione irregolare e **lotta al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, garantendo nel contempo il diritto di chiedere protezione internazionale;**
 - e) gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione, basata sulla gestione europea integrata delle frontiere;
 - f) pieno rispetto degli obblighi previsti dal diritto internazionale ed europeo per quanto riguarda le persone soccorse in mare;
 - g) accesso **effettivo** alle procedure per la concessione e la revoca della protezione internazionale [...] e per il riconoscimento della qualifica di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi o apolidi, **in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche];**
 - h) determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, sulla base del **principio di solidarietà e di equa ripartizione della [...]** responsabilità [...];
- h bis) prevenzione efficace degli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra Stati membri;**

- i) accesso dei richiedenti a condizioni di accoglienza adeguate, **conformemente alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza]**;
- j) gestione efficace del rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- k) misure efficaci intese a fornire incentivi e sostegno all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale negli Stati membri;
- l) misure volte a ridurre e contrastare i fattori che favoriscono la migrazione irregolare verso l'Unione e il soggiorno irregolare nell'Unione, compreso il lavoro illegale;
- m) piena mobilitazione e utilizzo degli organismi operativi istituiti a livello dell'Unione, segnatamente l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia per l'asilo, eu-LISA ed Europol, nonché dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala dell'Unione;
- n) piena attuazione del quadro europeo per la preparazione e la gestione delle crisi.

Articolo 4

[...] ²⁹

²⁹ **Il testo alternativo che sostituisce l'articolo 4 è stato inserito nel considerando 6.**

Articolo 5

Principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità

1. Nell'adempimento dei loro obblighi, **l'Unione**, gli Stati membri e **le pertinenti agenzie dell'Unione** rispettano il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e tengono conto dell'interesse comune per l'efficace funzionamento delle politiche dell'Unione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione. Gli Stati membri:
 - a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione che danno **effettivo** accesso alle procedure di protezione internazionale, concedono tale protezione a coloro che ne hanno bisogno, [...] provvedono **alla gestione efficiente dei flussi migratori** e al rimpatrio di coloro che soggiornano illegalmente;
 - b) adottano tutte le misure necessarie e proporzionate per **prevenire e ridurre** [...] la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, in stretta cooperazione e in partenariato con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti;
 - c) applicano in modo corretto e rapido le norme relative alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale e, se necessario, procedono al trasferimento verso lo Stato membro competente a norma della parte III, capi I-VI;
 - d) forniscono sostegno **effettivo** ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà sulla base delle esigenze di cui alla parte IV, capi I-III;
 - e) adottano tutte le **misure necessarie** [...] e proporzionate [...] per prevenire e **ridurre** gli spostamenti non autorizzati di **cittadini di paesi terzi e apolidi** tra gli Stati membri.
2. [...]

Articolo 6

Governance *strategica* e monitoraggio della situazione migratoria

1. [...]
2. [...]
3. Gli Stati membri dispongono di strategie nazionali **che definiscono l'approccio strategico alla gestione dell'asilo e della migrazione a livello nazionale e che sono [...]** intese a garantire una capacità sufficiente per l'attuazione di un sistema efficace di gestione dell'asilo e della migrazione conformemente ai principi stabiliti nella presente parte. Tali strategie comprendono una pianificazione di emergenza a livello nazionale, che tenga conto della pianificazione di emergenza a norma del regolamento (UE) **2021/2303** [...], del regolamento (UE) 2019/1896 [...] e della direttiva XXX/XXX/UE [*direttiva sulle condizioni di accoglienza*], e delle relazioni della Commissione pubblicate nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione. Tali strategie nazionali includono informazioni **pertinenti riguardo** [...] ai principi enunciati nella presente parte [...]. Tengono conto di altre strategie pertinenti e delle misure di sostegno esistenti, segnatamente a norma del regolamento (UE) **2021/1147** [...] e del regolamento (UE) **2021/2303** [...], e sono coerenti e complementari con le **pertinenti** strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere stabilite in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896.
Tali strategie tengono conto anche dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio e del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento sugli accertamenti*].

4. [...]
5. Gli Stati membri stabiliscono le strategie nazionali entro **[18 mesi [...]]** dall'entrata in vigore del presente regolamento]. [...]
6. La Commissione monitora e fornisce informazioni sulla situazione migratoria mediante relazioni periodiche basate su dati e informazioni [...] forniti [...] dal servizio europeo per l'azione esterna, dall'Agenzia per l'asilo, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da Europol e dall'Agenzia per i diritti fondamentali, in particolare sulle informazioni raccolte nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione e della relativa rete **e sulle informazioni fornite dagli Stati membri, ove necessario.**
7. **La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un modello che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per garantire che le loro strategie nazionali siano comparabili riguardo a specifici elementi centrali, quali la pianificazione di emergenza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.**

Articolo 6 bis

Pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell'UE in materia di migrazione

1. **Il pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell'UE in materia di migrazione comprende almeno quanto segue:**
 - (a) **assistenza operativa e tecnica da parte delle pertinenti agenzie dell'Unione conformemente ai rispettivi mandati, in particolare l'Agenzia per l'asilo a norma del regolamento (UE) 2021/2303, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma del regolamento (UE) 2019/1896 e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto a norma del regolamento (UE) 2016/794;**

- (b) sostegno fornito a titolo dei fondi dell'Unione per l'attuazione del quadro comune di cui alla presente parte in conformità del regolamento (UE) 2021/1147³⁰ e del regolamento (UE) 2021/1148³¹;**
- (c) deroghe previste dall'*acquis* dell'Unione che forniscono agli Stati membri gli strumenti necessari per reagire alle specifiche sfide migratorie di cui al regolamento XXX/XXX [*regolamento sulle situazioni di crisi e di forza maggiore*], al [regolamento XXX/XXX [*regolamento sulla strumentalizzazione*]] e al regolamento XXX/XXX [*regolamento sulla procedura di asilo*];**
- (d) attivazione del meccanismo unionale di protezione civile a norma del regolamento 2021/836;**
- (e) azioni di rimpatrio;**
- (f) azioni rafforzate e attività intersettoriali nella dimensione esterna della migrazione;**
- (g) sensibilizzazione diplomatica e politica rafforzata;**
- (h) strategie di comunicazione coordinate;**
- (i) cooperazione con i paesi terzi volta a facilitare il rimpatrio e la riammissione a norma dell'articolo 7.**

³⁰ Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1).

³¹ Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48).

Articolo 7

Cooperazione con i paesi terzi volta a facilitare il rimpatrio e la riammissione

- 1. Fatto salvo l'articolo 25 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³², qualora ritengano che un paese terzo non stia cooperando a sufficienza in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, esaminano le azioni appropriate tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione e degli Stati membri con il paese terzo, della relazione di cui al paragrafo 2 e di qualsiasi valutazione pertinente in materia di cooperazione con i paesi terzi.**
1. [...] Sulla base dell'analisi effettuata in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e di qualsiasi altra informazione disponibile **da parte degli Stati membri, come pure delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione**, la Commissione può [...] presentare al Consiglio una relazione che individui, se del caso, le eventuali misure da adottare per migliorare la cooperazione di tale paese terzo in materia di riammissione, tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione e **degli Stati membri** con tale paese terzo.
 2. La Commissione **può** [...] inoltre individuare nella sua relazione misure volte a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri per facilitare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
 3. [...]
 4. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo.

³² **Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).**

CAPO II

CICLO ANNUALE DI GESTIONE DELLA MIGRAZIONE

Articolo 7 bis

Relazione sulla gestione della migrazione a livello europeo e decisione della Commissione

- 1. Ogni anno la Commissione, tenendo conto di eventuali sviluppi in termini di flussi migratori verso l'Unione, compresa la loro rapida evoluzione, adotta una relazione sulla gestione della migrazione a livello europeo che valuta la situazione lungo tutte le rotte migratorie e in tutti gli Stati membri, che funge da strumento di allarme rapido e di sensibilizzazione per l'Unione nel settore della migrazione e dell'asilo e che fornisce un quadro situazionale strategico.**
- 2. La relazione, unitamente alla raccomandazione di cui all'articolo 7 quater, sostiene le decisioni a livello dell'Unione sulle misure necessarie per la gestione della situazione migratoria. La relazione e la raccomandazione sostengono gli Stati membri nell'adozione di una decisione in merito ai rispettivi impegni di solidarietà a norma dell'articolo 44 ter e possono altresì sostenere gli Stati membri nella valutazione delle sfide migratorie a livello nazionale.**
- 3. La relazione contiene gli elementi seguenti:**
 - (a) una valutazione della situazione generale che contempra tutte le rotte migratorie nell'Unione e negli Stati membri;**
 - (b) una proiezione prospettica per l'anno successivo, compreso il numero di sbarchi previsti, sulla base della situazione migratoria complessiva dell'anno precedente e tenendo conto della situazione attuale, rispecchiando nel contempo anche le pressioni precedenti;**

- (c) informazioni sul livello di preparazione nell'Unione e negli Stati membri e sul possibile impatto delle situazioni previste;**
- (d) informazioni sui livelli di capacità degli Stati membri;**
- (e) il risultato del monitoraggio effettuato dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera di cui all'articolo 6, paragrafo 3;**
- (f) una valutazione della necessità di misure di solidarietà e di misure nell'ambito del pacchetto di strumenti permanenti dell'UE a sostegno dello Stato membro o degli Stati membri interessati.**

4. Unitamente alla relazione, la Commissione adotta una decisione che stabilisce se un determinato Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, a rischio di pressioni migratorie per l'anno successivo o affronti una situazione migratoria significativa.

4 bis. Ai fini del paragrafo 3, lettera f), e del paragrafo 4, la Commissione consulta gli Stati membri interessati. La Commissione può fissare un termine per tali consultazioni.

5. Nel valutare la situazione migratoria complessiva, comprese le pressioni migratorie, il rischio di pressioni migratorie e la situazione migratoria significativa, la Commissione utilizza le informazioni raccolte a norma dell'articolo 7 ter, tenendo pienamente conto di tutti gli elementi della relazione, di tutte le rotte migratorie, comprese le specificità del fenomeno strutturale degli sbarchi a seguito delle operazioni di ricerca e soccorso e degli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra gli Stati membri, nonché delle pressioni precedenti e tenendo conto della situazione attuale.

6. **La Commissione adotta la relazione, la decisione della Commissione e la raccomandazione di cui all'articolo 7 quater entro il 15 ottobre di ogni anno e le trasmette al Consiglio. Fino all'adozione da parte del Consiglio di una decisione a norma dell'articolo 44 ter, la raccomandazione di cui all'articolo 7 quater non è resa pubblica, è classificata "RESTREINT UE/EU RESTRICTED" ed è trattata come tale in conformità della decisione 2013/488 del Consiglio sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate³³.**

La prima relazione è pubblicata entro [il 15 ottobre dell'anno successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento].

7. **Ai fini della relazione e della decisione della Commissione, gli Stati membri e l'Agenzia per l'asilo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed Europol forniscono le informazioni di cui all'articolo 7 ter entro il 1° giugno di ogni anno.**

La Commissione convoca una riunione ristretta della rete del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione³⁴ nella prima metà di luglio di ogni anno per presentare la valutazione iniziale della situazione e scambiare informazioni con i membri della rete.

Gli Stati membri e le pertinenti agenzie dell'Unione trasmettono alla Commissione informazioni aggiornate entro il 1° settembre di ogni anno.

La Commissione convoca una riunione ristretta della rete del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione entro il 30 settembre di ogni anno per presentare la valutazione consolidata della situazione.

³³ **Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (2013/488/UE).**

³⁴ **Raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione, del 23 settembre 2020, su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione)**

Articolo 7 ter³⁵

Informazioni per valutare la situazione migratoria complessiva, le pressioni migratorie, il rischio di pressioni migratorie o una situazione migratoria significativa

1. Nel valutare la situazione migratoria complessiva o se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, a rischio di pressioni migratorie o affronti una situazione migratoria significativa, la Commissione si avvale delle seguenti informazioni:

- a) il numero delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi e la cittadinanza dei richiedenti;
- b) il numero di cittadini di paesi terzi individuati dalle autorità degli Stati membri che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nello Stato membro, compresi i soggiornanti fuori termine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19, del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶;

b bis) il numero di cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano della protezione temporanea a norma della direttiva 2001/55/CE³⁷;

- c) il numero di decisioni di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE;
- d) il numero di cittadini di paesi terzi che hanno lasciato il territorio degli Stati membri a seguito di una decisione di rimpatrio conforme alla direttiva 2008/115/CE;

³⁵ L'articolo 7 ter si basa sull'ex articolo 50.

³⁶ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

³⁷ **Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.**

- e) il numero di cittadini di paesi terzi ammessi dagli Stati membri attraverso programmi di reinsediamento [o ammissione umanitaria] dell'Unione e nazionali;
- f) il numero di richieste di presa in carico e di notifiche di ripresa in carico ricevute e inviate in conformità degli articoli **29** e **31**;
- g) il numero di trasferimenti effettuati in conformità dell'articolo **35**;
- h) il numero di persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna;

h bis) il numero di tentativi di attraversamento irregolare delle frontiere, a condizione che i dati siano disponibili e verificabili;

- i) il numero di persone cui è stato rifiutato l'ingresso in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399;
- j) il numero e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, compreso il numero di domande di protezione internazionale;
- k) il numero di minori non accompagnati **identificati**;
- l) il numero di cittadini di paesi terzi o apolidi cui è stata concessa protezione internazionale a norma del regolamento XXX/XX [regolamento qualifiche];**
- m) il numero di decisioni di primo grado e di decisioni definitive in materia di asilo.**

2. **La Commissione** tiene inoltre conto dei seguenti elementi:

- a) le informazioni presentate dallo Stato membro, **compresa la stima delle esigenze, le capacità e le misure di preparazione e qualsiasi altra informazione pertinente fornita nella strategia nazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 3 [...]**;
- b) il livello di cooperazione in materia di migrazione **come pure nel settore dei rimpatri e delle riammissioni, anche tenendo conto della relazione annuale conformemente all'articolo 25 bis del codice dei visti**, con i paesi terzi di origine e di transito, i paesi di primo asilo e i paesi terzi sicuri quali definiti nel regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento sulla procedura di asilo*];
- c) la situazione geopolitica nei paesi terzi interessati **nonché le cause profonde della migrazione, le eventuali situazioni di strumentalizzazione dei migranti e i possibili sviluppi nel settore degli arrivi irregolari attraverso le frontiere esterne dell'Unione** che possono incidere sui movimenti migratori;
- d) le pertinenti raccomandazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio³⁸, agli articoli 13, 14 e 22 del regolamento (UE) **2021/2303**³⁹[...] e all'articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896⁴⁰;

³⁸ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

³⁹ **Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010.**

⁴⁰ **Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624.**

- e) le informazioni raccolte a norma della raccomandazione della Commissione **(UE) 2020/1366** su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione);
- f) la relazione sulla gestione della migrazione e **la decisione della Commissione** di cui all'articolo **7 bis, ove disponibili** [...];
- g) le relazioni sulla conoscenza e l'analisi integrate della situazione (ISAA) a norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi, a condizione che sia attivata la risposta politica integrata alle crisi o, in caso contrario, la relazione sulla conoscenza e l'analisi della situazione migratoria (MISAA) pubblicata nell'ambito della prima fase del Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione;
- h) informazioni provenienti dal processo di comunicazioni sulla liberalizzazione dei visti e dai dialoghi con i paesi terzi;
- i) bollettini trimestrali sulla migrazione e altre relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;
- j) il sostegno fornito dalle agenzie dell'Unione agli Stati membri [...];
- k) le parti pertinenti della relazione di valutazione delle vulnerabilità di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/1896 relativo all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;**
- l) la portata e le tendenze degli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi o apolidi tra Stati membri, sulla base delle informazioni disponibili da parte delle pertinenti agenzie dell'Unione e dell'analisi dei dati provenienti dai pertinenti sistemi di informazione.**

3. Inoltre, per valutare se uno Stato membro stia affrontando una situazione migratoria significativa, la Commissione tiene conto anche dell'effetto cumulativo degli arrivi annuali, attuali e precedenti, di cittadini di paesi terzi o apolidi.

Articolo 7 quater

Raccomandazione della Commissione relativa alla riserva di solidarietà e ad altre misure adeguate

1. **Ogni anno, sulla base della relazione di cui all'articolo 7 bis, la Commissione adotta una raccomandazione relativa alla riserva di solidarietà che individua le misure del pacchetto di strumenti permanenti dell'UE necessarie per affrontare la situazione migratoria nell'anno successivo in modo equilibrato ed efficace e che rispecchia le esigenze degli Stati membri soggetti a pressioni migratorie.**
2. **La raccomandazione individua le cifre annue per le ricollocazioni e i contributi finanziari a livello dell'Unione, che sono almeno:**
 - (a) **30 000 per le ricollocazioni;**
 - (b) **600 milioni di EUR per i contributi finanziari.**
3. **Nell'individuare il grado di responsabilità a livello dell'Unione che dovrebbe essere condiviso da tutti gli Stati membri e il conseguente livello di solidarietà, la Commissione tiene conto dei pertinenti criteri qualitativi e quantitativi, compresi, per l'anno in questione, il numero complessivo di arrivi, i tassi medi di riconoscimento e i tassi medi di rimpatrio. La Commissione tiene inoltre conto del fatto che gli Stati membri che diventeranno Stati membri beneficiari di cui all'articolo 44 quater, paragrafo 1, non hanno l'obbligo di attuare i contributi di solidarietà promessi.**

La Commissione può definire cifre per le ricollocazioni o i contributi finanziari che siano superiori a quelle di cui al paragrafo 2 e può individuare altre forme di solidarietà conformemente all'articolo 44 bis, paragrafo 2, lettera c), in funzione delle esigenze derivanti dalle sfide specifiche nel settore della migrazione nello Stato membro interessato.

4. **Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, in situazioni eccezionali, laddove le informazioni fornite dagli Stati membri e dalle agenzie dell'Unione a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 3, o la consultazione effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 4 bis, non indichino una necessità di ricollocazioni o di contributi finanziari per l'anno successivo, la raccomandazione ne tiene debitamente conto.**

Articolo 7 quinquies

Forum dell'UE ad alto livello sulla migrazione e forum dell'UE a livello tecnico sulla migrazione

1. **Al fine di garantire l'effettiva attuazione della parte IV del presente regolamento, i rappresentanti degli Stati membri si riuniscono nel quadro di un forum ad alto livello dell'UE sulla migrazione.**

I paesi terzi che hanno concluso con l'Unione un accordo sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro o presentata in tale paese terzo possono, al fine di contribuire alla solidarietà su base ad hoc, essere invitati a partecipare al forum ad alto livello sulla migrazione e, se del caso, al forum dell'UE a livello tecnico sulla migrazione.

2. **Il forum ad alto livello sulla migrazione esamina la relazione e la decisione di cui all'articolo 7 bis e la raccomandazione di cui all'articolo 7 quater e fa il punto della situazione generale. Esso giunge inoltre a una conclusione sulle misure di solidarietà e i relativi livelli necessari secondo la procedura di cui all'articolo 44 ter e, ove ritenuto necessario, su altre misure di risposta alla situazione migratoria nei settori di responsabilità, preparazione ed emergenza, nonché sulla dimensione esterna della migrazione.**

- 3. Il Consiglio convoca il forum ad alto livello sulla migrazione entro 15 giorni dall'adozione della relazione e della decisione di cui all'articolo 7 bis e della raccomandazione di cui all'articolo 7 quater e, se necessario, lo convoca nuovamente per chiedere agli Stati membri contributi di solidarietà supplementari a norma dell'articolo 44 octies.**

- 4. Al fine di garantire il corretto funzionamento della parte IV del presente regolamento è istituito un forum dell'UE a livello tecnico sulla migrazione. Esso comprende rappresentanti delle pertinenti autorità degli Stati membri ad un livello sufficientemente elevato per svolgere i compiti attribuiti al forum. A seguito della riunione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione convoca una prima riunione del forum dell'UE a livello tecnico sulla migrazione. Successivamente a tale prima riunione, il forum dell'UE a livello tecnico sulla migrazione si riunisce periodicamente. Il forum dell'UE a livello tecnico sulla migrazione è convocato e presieduto dalla Commissione.**

PARTE III

CRITERI E MECCANISMI DI DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E GARANZIE

Articolo 8

Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale

1. Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. La domanda è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati nella parte III, capo II o **alle clausole enunciate nella parte III, capo III.**
2. **Fatte salve le norme di cui alla parte IV del presente regolamento,** quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda di protezione internazionale è stata registrata.

3. Qualora sia impossibile per uno Stato membro trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto sussistono fondati motivi di ritenere che in quest'ultimo la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti presentino carenze sistemiche tali da comportare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui alla parte III, capo II, **o delle disposizioni di cui alla parte III, capo III**, per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

Qualora uno Stato membro non possa eseguire il trasferimento a norma del primo comma verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui alla parte III, capo II, **o alle disposizioni di cui alla parte III, capo III**, o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata registrata, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente.

4. Se il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento sugli accertamenti*] non è stato effettuato **a norma di tale regolamento**, il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale esamina se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente **comporti un rischio per la sicurezza degli Stati membri** [...] il prima possibile dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma della parte III, capo II o le disposizioni di cui alla parte III, capo III.

Se è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento sugli accertamenti*], ma il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale ha giustificati motivi per esaminare se vi siano fondati motivi per ritenere **che il richiedente comporti un rischio per la sicurezza degli Stati membri** [...], tale Stato membro effettua l'esame non appena possibile dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma della parte III, capo II o le disposizioni di cui alla parte III, capo III.

Se dal controllo di sicurezza effettuato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento sugli accertamenti*], o del primo e secondo comma del presente paragrafo, emergono fondati motivi per ritenere **che il richiedente comporti un rischio per la sicurezza degli Stati membri** [...], **lo Stato membro** che effettua il controllo di sicurezza [...] è lo Stato membro competente **e non si applica l'articolo 29**.

5. Ciascuno Stato membro conserva il diritto di inviare un richiedente in un paese terzo sicuro, nel rispetto delle norme e delle garanzie previste dal regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento sulla procedura di asilo*].

Articolo 9
Obblighi del richiedente

1. Se un cittadino di paese terzo o un apolide intende presentare una domanda di protezione internazionale, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro di primo ingresso.
2. In deroga al paragrafo 1, se un cittadino di paese terzo o un apolide è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto validi, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto.

Se un cittadino di paese terzo o un apolide che intende presentare una domanda di protezione internazionale è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto **scaduti, annullati, ritirati o revocati [...]**, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro in cui si trova.

3. Il richiedente coopera pienamente con le autorità competenti degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare presentando quanto prima, e al più tardi durante il colloquio di cui all'articolo 12, tutti gli elementi e le informazioni di cui dispone ai fini della determinazione dello Stato membro competente. **Il richiedente presenta i propri documenti di identità, se ne è in possesso, e coopera con le autorità competenti nella raccolta dei dati biometrici in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].** Se, al momento del colloquio, il richiedente non è in grado di presentare prove a sostegno degli elementi e delle informazioni forniti, l'autorità competente può fissare un termine entro il periodo di cui all'articolo 29, paragrafo 1, per la presentazione di tali prove.

4. Il richiedente è tenuto ad essere presente:
- a) nello Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 in attesa della determinazione dello Stato membro competente e, se del caso, dell'attuazione della procedura di trasferimento;
 - b) nello Stato membro competente;
 - c) nello Stato membro di ricollocazione a seguito di un trasferimento a norma dell'articolo 57, paragrafo 9.
5. Se la decisione di trasferimento è notificata al richiedente in conformità dell'articolo 32, paragrafo 2, e dell'articolo 57, paragrafo 8, il richiedente **coopera con le autorità** e si conforma a tale decisione.

Articolo 10

Conseguenze dell'inosservanza degli obblighi

1. Il richiedente non ha diritto di beneficiare delle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 15 a 17 della direttiva XXX/XXX/UE [*direttiva sulle condizioni di accoglienza*] **conformemente** [...] all'articolo 17 bis di tale direttiva in alcuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento **dal momento in cui gli è stata notificata la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente**, a condizione che sia stato informato di tale conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento sugli accertamenti*], fatta salva la necessità di garantire condizioni di vita conformi al diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e agli obblighi internazionali.
2. Le autorità competenti non **devono prendere** in considerazione gli elementi e le informazioni pertinenti per la determinazione dello Stato membro competente presentati dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 11

Diritto all'informazione

1. Non appena possibile e al più tardi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente dell'applicazione del presente regolamento e degli obblighi di cui all'articolo 9, nonché delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi di cui all'articolo 10, specificando in particolare:
 - a) il fatto che il diritto di chiedere protezione internazionale non implica che il richiedente possa scegliere lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale né lo Stato membro di ricollocazione;

- b) gli obiettivi **della parte III** del presente regolamento e le conseguenze in caso di presentazione di un'altra domanda in un altro Stato membro, nonché le conseguenze in caso di partenza dallo Stato membro in cui deve essere presente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, in particolare il fatto che il richiedente ha diritto unicamente alle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 10, paragrafo 1;
 - c) i criteri e le procedure di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata;
 - d) lo scopo del colloquio personale a norma dell'articolo 12 e l'obbligo di fornire e circostanziare, oralmente o presentando documenti **o altre informazioni**, non appena possibile nell'ambito della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire la presenza di familiari, parenti o altri legami familiari negli Stati membri, comprese le modalità con cui il richiedente può presentare tali informazioni, nonché l'assistenza che lo Stato membro può offrire per rintracciare i familiari o i parenti;
 - e) l'obbligo di comunicare quanto prima, nel corso della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire l'esistenza di precedenti permessi di soggiorno **o** [...] visti;
- e bis) l'obbligo per il richiedente di presentare i propri documenti di identità, se ne è in possesso, e di cooperare con le autorità competenti nella raccolta dei dati biometrici in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];**

- f) la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento entro il termine di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e il fatto che la portata di tale impugnazione è limitata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1;
- g) **in caso di ricorso o riesame**, il diritto di ottenere, su richiesta, assistenza legale gratuita qualora l'interessato non possa sostenerne le spese;

g bis) il fatto che la fuga comporterà una proroga dei termini a norma dell'articolo 35;

- h) il fatto che le autorità competenti degli Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo tratteranno i dati personali del richiedente anche per scambiarsi dati che lo riguardano al solo scopo di rispettare i loro obblighi derivanti dal presente regolamento;
- i) le categorie di dati personali in questione;
- j) il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e il diritto di chiedere che tali dati siano rettificati se inesatti o che siano cancellati se trattati illecitamente, nonché le procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi delle autorità di cui all'articolo 41 e delle autorità nazionali garanti della protezione dei dati competenti ad esaminare i ricorsi relativi alla protezione dei dati personali, e gli estremi del responsabile della protezione dei dati;
- k) nel caso di un minore non accompagnato, il ruolo e le responsabilità del rappresentante e la procedura per presentare, in condizioni di riservatezza e sicurezza, denunce nei confronti di un rappresentante, nel pieno rispetto del diritto del minore di essere ascoltato al riguardo.

[...]

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. A questo fine gli Stati membri si avvalgono del materiale informativo comune redatto conformemente al paragrafo 3.

Ove necessario per la corretta comprensione da parte del richiedente, le informazioni sono fornite anche oralmente, se opportuno nel corso del colloquio personale di cui all'articolo 12.

Se il richiedente è un minore non accompagnato, le informazioni sono fornite con modalità adatte al minore, tenendo conto in particolare della sua età e della sua maturità.

3. L'Agenzia per l'asilo elabora, in stretta cooperazione con le **autorità** [...] nazionali competenti, materiale informativo comune e un opuscolo specifico per i minori non accompagnati contenente almeno le informazioni indicate al paragrafo 1. Detto materiale informativo comune contiene anche informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*] e, in particolare, la finalità per la quale i dati di un richiedente possono essere trattati nell'ambito dell'Eurodac. Il materiale informativo comune è redatto in modo che ciascuno Stato membro possa integrarlo con specifiche informazioni aggiuntive.

Articolo 12
Colloquio personale

1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione **di cui all'articolo 28, paragrafo 1**, effettua un colloquio personale con il richiedente **ai fini dell'applicazione dell'articolo 29**. Il colloquio permette anche di assicurare la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente in conformità dell'articolo 11.
2. Il colloquio personale può essere omissivo se:
 - a) il richiedente si è reso irreperibile;
 - b) il richiedente non ha partecipato al colloquio personale e non ha fornito motivi giustificati per la sua assenza;
 - c) dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 11, il richiedente ha già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente entro il periodo indicato all'articolo 29, paragrafo 1.
3. Il colloquio personale ha luogo in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia presentata una richiesta di presa in carico a norma dell'articolo 29.

4. Il colloquio personale ha luogo in una lingua che il richiedente comprende o che **si può** ragionevolmente **aspettarsi** [...] gli sia comprensibile e nella quale questi è in grado di comunicare. I colloqui con i minori non accompagnati **e, ove applicabile, accompagnati**, sono condotti con modalità adatte al minore, da personale appositamente formato [...] a norma del diritto nazionale, **tenendo conto in particolare dell'età e della maturità del minore**, in presenza del rappresentante e, se del caso, del consulente legale del minore. Se necessario, gli Stati membri ricorrono a un interprete [...]. Il richiedente può, su sua richiesta, [...] essere ascoltato e assistito da personale dello stesso sesso. **Gli Stati membri si adoperano per soddisfare tali richieste, ove ciò sia ragionevolmente fattibile.**
5. Il colloquio personale ha luogo in condizioni tali da garantire un'adeguata riservatezza. Esso è condotto da una persona qualificata a norma del diritto nazionale. Ai richiedenti identificati come bisognosi di garanzie procedurali speciali a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento sulla procedura di asilo*] è fornito sostegno adeguato al fine di creare le condizioni necessarie affinché possa presentare efficacemente tutti gli elementi che consentono di determinare lo Stato membro competente.
6. Lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. La sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo uniforme. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente o l'avvocato o altro consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano tempestivamente accesso alla sintesi.

Articolo 13
Garanzie a favore dei minori

1. L'interesse superiore del minore deve costituire una considerazione preminente nell'espletamento, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento.
2. Ogni Stato membro nel quale è presente un minore non accompagnato provvede affinché un rappresentante lo rappresenti e/o assista nelle pertinenti procedure previste dal presente regolamento. Il rappresentante possiede le qualifiche, la formazione e le competenze necessarie ad assicurare che l'interesse superiore del minore sia tenuto in considerazione durante le procedure svolte a norma del presente regolamento. Tale rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti del fascicolo del richiedente, compreso l'apposito materiale informativo destinato ai minori non accompagnati.

Quando un'organizzazione è designata rappresentante, essa nomina una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore. Il disposto del primo comma si applica a detta persona.

Il rappresentante indicato nel primo comma può essere la stessa persona od organizzazione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento sulla procedura di asilo*].

3. [...] Nel processo di determinazione dello Stato membro competente a norma del presente regolamento, **gli Stati membri coinvolgono il rappresentante di un minore non accompagnato**. Il rappresentante assiste il minore non accompagnato nel fornire informazioni pertinenti ai fini della valutazione del suo interesse superiore a norma del paragrafo 4, compreso l'esercizio del diritto di essere ascoltato, e aiuta il suo assistito nelle relazioni con altri soggetti, quali le organizzazioni incaricate della ricerca della famiglia, se opportuno a tal fine.

4. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:
- a) le possibilità di ricongiungimento familiare;
 - b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai suoi trascorsi;
 - c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza e di sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani;
 - d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità;
 - e) se il richiedente è un minore non accompagnato, le informazioni fornite dal rappresentante nello Stato membro in cui si trova il minore non accompagnato.
5. Prima di trasferire un minore non accompagnato [...], lo Stato membro che provvede al trasferimento ne dà **notifica allo** Stato membro competente o allo Stato membro di ricollocazione, **il quale conferma che tutte** le misure **adeguate** di cui agli articoli 14 e 23 della direttiva XXX/XXX/UE [*direttiva sulle condizioni di accoglienza*] e all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento sulla procedura di asilo*] **saranno adottate** senza ritardo. Qualsiasi decisione di trasferimento di un minore non accompagnato è preceduta da una valutazione del suo interesse superiore. La valutazione si basa sui fattori **pertinenti** elencati al paragrafo 4 e le relative conclusioni sono chiaramente riportate nella decisione di trasferimento. La valutazione è eseguita **senza ritardo** [...] da personale [...] **adeguatamente formato per** assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, lo Stato membro in cui è stata registrata **per la prima volta** la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato adotta il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore.

A tal fine detto Stato membro può chiedere l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti e può agevolare l'accesso del minore ai servizi di localizzazione delle persone presso dette organizzazioni.

Il personale delle autorità competenti di cui all'articolo 41 che tratta domande relative a minori non accompagnati **riceve [...]** una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori **pertinente per l'applicazione del presente regolamento**.

7. Al fine di facilitare l'adozione di misure idonee ad identificare i familiari o parenti del minore non accompagnato che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro ai sensi del paragrafo 6, la Commissione adotta atti di esecuzione, compreso un modulo uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti tra Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

CAPO II

CRITERI PER DETERMINARE LO STATO MEMBRO COMPETENTE

Articolo 14

Gerarchia dei criteri

1. I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell'ordine nel quale sono definiti dal presente capo.
2. La determinazione dello Stato membro competente in applicazione dei criteri definiti dal presente capo avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui la domanda di protezione internazionale è stata registrata per la prima volta in uno Stato membro.

Articolo 15

Minori non accompagnati

1. Se il richiedente è un minore non accompagnato, si applicano soltanto i criteri stabiliti al presente articolo, nell'ordine in cui sono elencati nei paragrafi da 2 a 5.
2. È competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare **o un fratello o una sorella** del minore non accompagnato, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un suo fratello o sorella, **salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore.**

3. Laddove il richiedente abbia un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi del minore, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il parente ed è lo Stato membro competente, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore.
4. Se familiari, **fratelli, sorelle** o parenti di cui ai paragrafi 2 e 3 soggiornano in più di uno Stato membro, lo Stato membro competente è determinato sulla base dell'interesse superiore del minore non accompagnato.
5. In mancanza di un familiare, **di un fratello o una sorella** o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente lo Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato è stata registrata per la prima volta, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 68 in relazione a quanto segue:
 - a) l'identificazione dei familiari, **dei fratelli o sorelle** o dei parenti di minori non accompagnati;
 - b) i criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati;
 - c) i criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi di un minore non accompagnato, anche nei casi in cui familiari, fratelli o sorelle o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro.

Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non eccede l'ambito dell'interesse superiore del minore previsto nell'articolo 13, paragrafo 4.

7. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Articolo 16

Familiari beneficiari di protezione internazionale

Se un familiare del richiedente è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Articolo 17

Familiari richiedenti protezione internazionale

Se un familiare del richiedente ha presentato [...] una domanda di protezione internazionale **in uno Stato membro** sulla quale non è ancora stata adottata una prima decisione di merito, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Articolo 18
Procedura familiare

Quando [...] domande di protezione internazionale **da parte di diversi familiari o fratelli o sorelle minori non coniugati sono state registrate** nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l'applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle seguenti disposizioni:

- a) è competente per l'esame delle domande di protezione internazionale di tutti i familiari **o di fratelli o sorelle minori non coniugati** lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di essi;
- b) negli altri casi è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del più anziano di essi.

Articolo 19

Rilascio di titoli di soggiorno o visti

1. Se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo.
2. Se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 810/2009. In tal caso l'esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato.
3. Se il richiedente è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è, nell'ordine:
 - a) lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana;
 - b) quando i vari visti sono dello stesso tipo, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana;
 - c) quando i visti sono di tipo diverso, lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.

4. Se il richiedente è in possesso di uno o più titoli di soggiorno **scaduti, annullati, revocati o ritirati meno di tre anni**, o di uno o più visti **scaduti, annullati, revocati o ritirati**[...] meno di **18 mesi**, [...] prima della registrazione della domanda, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3.
5. Il fatto che il titolo di soggiorno o il visto sia stato rilasciato ad un cittadino di paese terzo che ha declinato una identità falsa o usurpata o dietro presentazione di documenti falsificati, contraffatti o non validi non osta all'attribuzione della competenza allo Stato membro che lo ha rilasciato. Tuttavia lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto non è competente se può dimostrare che la frode è avvenuta successivamente al rilascio del titolo o del visto.

Articolo 20

[...]

Articolo 21

Ingresso

1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*], che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, il primo Stato membro di ingresso è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di **due anni** [...] dopo la data di attraversamento della frontiera.

2. **Fatto salvo il paragrafo 1, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente è stato sbarcato nel territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di 12 mesi dopo la data di sbarco. [...]**
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se si può stabilire, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, compresi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente è stato ricollocato a norma dell'articolo 57 del presente regolamento in un altro Stato membro dopo aver attraversato la frontiera. In questo caso tale altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Articolo 22

Ingresso con esenzione dal visto

1. Se un cittadino di paese terzo o un apolide entra nel territorio degli Stati membri attraverso uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a tale Stato membro. [...]
2. **Il principio di cui al paragrafo 1 non si applica se la domanda di protezione internazionale del cittadino di paese terzo o apolide è registrata in un altro Stato membro in cui è dispensato dal visto per l'ingresso nel suo territorio. In questo caso tale altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.**

Articolo 23

Domanda presentata nella zona di transito internazionale di un aeroporto

Quando un cittadino di paese terzo o un apolide presenta domanda di protezione internazionale nella zona di transito internazionale di un aeroporto di uno Stato membro, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda.

CAPO III

PERSONE A CARICO E CLAUSOLE DISCREZIONALI

Articolo 24

Persone a carico

1. Laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità, grave trauma **psicologico** o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, **di un fratello o di una sorella** o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, **un fratello, una sorella** o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, di norma gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, **fratello, sorella** o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero prima che il richiedente arrivasse nel territorio degli Stati membri, che il figlio, **il fratello, la sorella** o il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Qualora vi siano indicazioni che un figlio, **un fratello, una sorella** o un genitore risieda legalmente nel territorio dello Stato membro in cui si trova la persona a carico, tale Stato membro verifica se il figlio, **il fratello, la sorella** o il genitore possa prendersi cura della persona a carico prima di presentare una richiesta di presa in carico ai sensi dell'articolo 29.

2. Se il figlio, **il fratello, la sorella** o il genitore di cui al paragrafo 1 risiede legalmente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il richiedente, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui il figlio, **il fratello, la sorella** o il genitore risiede legalmente, a meno che la salute del richiedente non impedisca allo stesso, per un periodo di tempo significativo, di recarsi in detto Stato membro. In tal caso lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova il richiedente. Detto Stato membro non è soggetto all'obbligo di condurre il figlio, **il fratello, la sorella** o il genitore del richiedente nel suo territorio.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 68 in relazione a quanto segue:
 - a) gli elementi di cui tenere conto per valutare il legame di dipendenza;
 - b) i criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati;
 - c) i criteri per valutare la capacità della persona interessata di occuparsi della persona a carico;
 - d) gli elementi di cui tener conto per valutare l'impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo.
4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Articolo 25

Clausole discrezionali

1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale di un cittadino di paese terzo o un apolide registrata nel suo territorio, anche se non è competente per tale esame in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

2. Lo Stato membro nel quale è registrata la domanda di protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, o lo Stato membro competente, può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari, **sociali** o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 15 a 18 e 24. Le persone interessate esprimono il loro consenso per iscritto.

La richiesta di presa in carico consta di tutti gli elementi a disposizione dello Stato membro richiedente che sono necessari per consentire allo Stato membro richiesto di valutare la situazione.

Lo Stato membro richiesto provvede a ogni necessaria verifica per esaminare i motivi umanitari invocati e risponde allo Stato membro richiedente entro due mesi dal ricevimento della richiesta avvalendosi della rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003. L'eventuale risposta di rifiuto della richiesta deve essere motivata.

CAPO IV

OBBLIGHI DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE

Articolo 26

Obblighi dello Stato membro competente

1. Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:
 - a) prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 29, 30 e 35, il richiedente la cui domanda è stata registrata in un altro Stato membro;
 - b) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, un richiedente, **comprese le situazioni di cui all'articolo 28, paragrafi 4 e 5**, un cittadino di paese terzo o un apolide in relazione al quale tale Stato membro è stato designato Stato membro competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*];
 - c) [...]
 - d) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, una persona reinsediata o ammessa che ha presentato domanda di protezione internazionale o che soggiorna irregolarmente in uno Stato membro diverso da quello che ha accettato di ammetterla in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento*] o che ha concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.

2. Ai fini del presente regolamento la situazione di un minore che accompagna il richiedente [...] e risponde alla definizione di familiare è indissociabile da quella del suo familiare e il minore è preso in carico o ripreso in carico dallo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale del suddetto familiare, **senza che sia necessario il consenso scritto delle persone interessate**, anche se il minore non è personalmente un richiedente, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore. Lo stesso principio è applicato ai figli nati dopo che i richiedenti sono giunti nel territorio degli Stati membri senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi.

Fatto salvo il requisito del consenso scritto di cui all'articolo 16, qualora sia avviata una nuova procedura di presa in carico di un minore nei confronti di uno Stato membro indicato come Stato membro competente ai sensi dell'articolo 16, non è richiesto il consenso scritto delle persone interessate, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore.

3. Nelle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), [...] **si applica** il regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento sulla procedura di asilo*].

Articolo 27
Cessazione delle competenze

1. Se uno Stato membro rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, decide di applicare l'articolo 25 o non trasferisce l'interessato verso lo Stato membro competente entro i termini di cui all'articolo 35, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente e gli obblighi previsti all'articolo 26 sono trasferiti a tale Stato membro. In tal caso, ne informa lo Stato membro precedentemente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere in carico il richiedente o che ha ricevuto una notifica di ripresa in carico, avvalendosi della rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003.

[...]

Lo Stato membro che diventa competente a norma del primo comma del presente articolo indica di essere diventato lo Stato membro competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*].

- 1 bis bis. A seguito dell'esame della domanda nell'ambito di una procedura di frontiera a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento sulla procedura di asilo*], gli obblighi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento cessano 15 mesi dopo che una decisione di rigetto della domanda per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza per quanto riguarda lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, una decisione di rigetto della domanda per ritiro implicito o un atto che dichiara la domanda implicitamente ritirata, ovvero un atto o una decisione che dichiara la domanda esplicitamente ritirata sono divenuti definitivi.**

La domanda registrata dopo il periodo di cui al primo comma è considerata una nuova domanda ai fini del presente regolamento e dà quindi inizio a una nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente.

Fatto salvo il primo comma, se la persona presenta domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro entro il periodo di 15 mesi di cui a detto comma e una procedura di ripresa in carico è pendente alla data di scadenza di tale periodo di 15 mesi, la competenza non cessa fino al completamento della procedura di ripresa in carico o alla scadenza dei termini entro i quali lo Stato membro che provvede al trasferimento deve effettuare il trasferimento a norma dell'articolo 35.

1 bis. Gli obblighi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento cessano qualora lo Stato membro competente possa stabilire, sulla base dei dati registrati e conservati conformemente al regolamento (UE) 2017/2226⁴¹ o di altri elementi di prova, che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri da almeno nove mesi, a meno che non sia in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente.

La domanda registrata dopo il periodo di assenza di cui al primo comma è considerata una nuova domanda ai fini del presente regolamento e dà quindi inizio a una nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente.

⁴¹ **Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).**

2. L'obbligo di riprendere in carico un cittadino di paese terzo o un apolide di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento cessa qualora si possa stabilire, sulla base dell'aggiornamento dei dati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*], che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri, su base obbligatoria o volontaria, in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emesso a seguito della revoca o del rigetto della domanda.

La domanda registrata dopo che avuto luogo un allontanamento effettivo **o un rimpatrio volontario** è considerata una nuova domanda ai fini del presente regolamento e dà pertanto inizio a una nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente.

CAPO V

PROCEDURE

SEZIONE I

AVVIO DELLA PROCEDURA

Articolo 28

Avvio della procedura

1. Lo Stato membro in cui è registrata per la prima volta una domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento sulla procedura di asilo*] o, se del caso, lo Stato membro di ricollocazione avvia senza ritardo la procedura di determinazione dello Stato membro competente.
2. Lo Stato membro in cui è registrata per la prima volta una domanda o, se del caso, lo Stato membro di ricollocazione prosegue la procedura di determinazione dello Stato membro competente se il richiedente **si rende irreperibile** [...].
3. Lo Stato membro che ha condotto la procedura di determinazione dello Stato membro competente o che è diventato competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento indica senza ritardo nell'Eurodac, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*):
 - a) la sua competenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;
 - a bis) la sua competenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 3;**
 - b) la sua competenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 4;

- c) la competenza che gli deriva dal mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 29;
- d) la competenza dello Stato membro che ha accettato una richiesta di presa in carico del richiedente a norma dell'articolo 30.

Fino al momento in cui è fornita tale indicazione si applicano le procedure di cui al paragrafo 4.

- 4. Lo Stato membro **che ha avviato la procedura di determinazione** [...] è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o vi ha presentato una domanda di protezione internazionale durante la procedura di determinazione dello Stato membro competente.

Tale obbligo cessa quando lo Stato membro che determina lo Stato membro competente può stabilire che il richiedente ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato membro.

- 5. Lo Stato membro di ricollocazione è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35, a riprendere in carico il richiedente che si trova in uno Stato membro senza un titolo di soggiorno o che vi ha presentato domanda di protezione internazionale dopo che un altro Stato membro ha confermato la ricollocazione dell'interessato a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, e prima che sia stato effettuato il trasferimento verso tale Stato membro a norma dell'articolo 57, paragrafo 9. **Tale obbligo cessa quando lo Stato membro di ricollocazione può stabilire che il richiedente ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato membro.**

SEZIONE II

PROCEDURE PER LE RICHIESTE DI PRESA IN CARICO

Articolo 29

Presentazione di una richiesta di presa in carico

1. Lo Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione internazionale e che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro, quanto prima e, al più tardi, entro due mesi dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente.

In deroga al primo comma, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008, la richiesta di presa in carico è trasmessa entro un mese dal ricevimento del riscontro positivo.

Se la richiesta di prendere in carico un richiedente non è formulata entro i termini previsti al primo e al secondo comma, la competenza dell'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro nel quale la domanda è stata registrata.

Se il richiedente è un minore non accompagnato, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione può, **in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito**, se ritiene che sia nell'interesse superiore del minore, proseguire la procedura di determinazione dello Stato membro competente e chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente nonostante la scadenza dei termini di cui al primo e secondo comma.

2. Lo Stato membro richiedente può chiedere una risposta urgente qualora la domanda di protezione internazionale sia stata registrata dopo che è stata emessa una decisione di rifiuto d'ingresso o una decisione di rimpatrio.

La richiesta riporta i motivi che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale deve pervenire la risposta. Tale termine è pari ad almeno una settimana.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro **include una motivazione piena e dettagliata, basata su tutte le circostanze del caso, relativa ai pertinenti criteri della gerarchia definiti dal capo II.** È effettuata utilizzando un modulo uniforme e accludendo elementi di prova o prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni del richiedente, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se sia competente in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi relative alla preparazione e alla presentazione delle richieste di presa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Articolo 30

Risposta a una richiesta di presa in carico

1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta.
2. In deroga al paragrafo 1, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 767/2008, lo Stato membro richiesto delibera sulla richiesta entro due settimane a decorrere dal ricevimento della richiesta.
3. Nella procedura di determinazione dello Stato membro competente sono utilizzati elementi di prova e prove circostanziali.
4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce e riesamina periodicamente due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le prove circostanziali pertinenti conformemente ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
 - a) Prove:
 - i) si tratta di prove formali che determinano la competenza ai sensi del presente regolamento, finché non siano confutate da prove contrarie;
 - ii) gli Stati membri forniscono al comitato di cui all'articolo 67 modelli dei diversi tipi di documenti amministrativi, conformemente alla tipologia stabilita nell'elenco delle prove formali.

- b) Prove circostanziali:
- i) si tratta di elementi indicativi che, pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti a seconda del valore probatorio ad essi attribuito;
 - ii) il loro valore probatorio, in relazione alla competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale, è esaminato caso per caso.
5. Il requisito della prova non va oltre quanto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.
6. Lo Stato membro richiesto si dichiara competente se le prove circostanziali sono coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza.
7. Se lo Stato membro richiedente ha chiesto una risposta urgente a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lo Stato membro richiesto risponde entro il termine richiesto o, se non precisato, entro due settimane dal ricevimento della richiesta.
8. Se lo Stato membro richiesto non si oppone alla richiesta entro la scadenza del termine di un mese stabilito al paragrafo 1 [...], oppure, se applicabile, entro la scadenza del termine di due settimane stabilito ai paragrafi 2 e 7, **con una risposta che fornisce comprovati motivi sulla base di tutte le circostanze del caso in relazione ai pertinenti criteri di cui al capo II**, ciò equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa. **La Commissione redige, mediante atti di esecuzione, un modulo uniforme per la motivazione delle risposte richieste ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.**

SEZIONE III

PROCEDURE PER LE NOTIFICHE DI RIPRESA IN CARICO

Articolo 31

Presentazione di una notifica di ripresa in carico

1. Nelle situazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b)[...] o d), lo Stato membro in cui la persona è presente effettua una notifica di ripresa in carico [...] entro due settimane dal ricevimento del riscontro positivo ("hit") dell'Eurodac. **La mancata notifica di ripresa in carico entro il termine stabilito lascia impregiudicato l'obbligo per lo Stato membro competente di riprendere in carico l'interessato.**
2. Una notifica di ripresa in carico è effettuata utilizzando un modulo uniforme e comprende elementi di prova o prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato.
3. Lo Stato membro notificato conferma il ricevimento della notifica allo Stato membro che l'ha effettuata entro **due settimane** [...], a meno che lo Stato membro notificato non sia in grado di dimostrare entro tale termine che la sua competenza è cessata a norma dell'articolo 27 **o che la notifica di ripresa in carico si basa su un'indicazione errata dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].**
4. La mancata reazione entro il termine di **due settimane** [...] di cui al paragrafo 3 equivale alla conferma del ricevimento della notifica.
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione delle notifiche di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

SEZIONE IV

GARANZIE PROCEDURALI

Articolo 32

Notifica di una decisione di trasferimento

1. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e la cui richiesta di presa in carico nei confronti del richiedente di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), è stata accettata, o che ha effettuato una notifica di ripresa in carico nei confronti delle persone di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b)[...] e d), adotta una decisione di trasferimento entro **due settimane** [...] a decorrere dall'accettazione o dalla **conferma** [...].
2. Quando lo Stato membro richiesto **o notificato** accetta di prendere in carico un richiedente o **conferma** di riprendere in carico una persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b)[...] o d), lo Stato membro **che provvede al trasferimento** [...] notifica all'interessato immediatamente per iscritto la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, il fatto che non esaminerà la sua domanda di protezione internazionale.
3. Se l'interessato è rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di notificare la decisione a tale avvocato o consulente legale invece che all'interessato e, se del caso, comunicare la decisione all'interessato.
4. La decisione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili, compresi il diritto di chiedere l'effetto sospensivo e i termini per esperirli, e sui termini relativi all'esecuzione del trasferimento, e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l'interessato è tenuto a presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle persone o sugli enti che possono fornire assistenza legale all'interessato siano comunicate a quest'ultimo unitamente alla decisione di cui al paragrafo 1, sempre che non siano già state comunicate in precedenza.

5. Qualora l'interessato non sia assistito o rappresentato da un avvocato o da altro consulente legale, gli Stati membri lo informano dei principali elementi della decisione, e in ogni caso dei mezzi di impugnazione disponibili e dei termini per esperirli, in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile.

Articolo 33

Mezzi di ricorso

1. Il richiedente o altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b)[...] e d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a un riesame della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

L'ambito di applicazione del ricorso è limitato alla valutazione delle seguenti circostanze:

- a) se il trasferimento possa comportare un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante per la persona interessata ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali;
- b) se siano stati violati gli articoli da 15 a 18 e l'articolo 24, nel caso delle persone prese in carico a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a).

2. Gli Stati membri stabiliscono un termine di **almeno una settimana ma non superiore a tre [...] settimane** a decorrere dalla notifica di una decisione di trasferimento entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo a norma del paragrafo 1.
3. L'interessato ha diritto di chiedere, entro un termine ragionevole dalla notifica della decisione di trasferimento, **ma in ogni caso non oltre il periodo previsto dagli Stati membri a norma del paragrafo 2**, all'organo giurisdizionale di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso o del riesame della medesima. **Gli Stati membri possono prevedere nel diritto nazionale che la richiesta di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento debba essere presentata contestualmente al ricorso a norma del paragrafo 1.** Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all'adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. L'eventuale decisione di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un mese dalla data in cui la richiesta è pervenuta all'organo giurisdizionale competente.

Se l'interessato non si è avvalso del suo diritto di chiedere l'effetto sospensivo, il ricorso avverso una decisione di trasferimento o il riesame della stessa non ne sospende l'attuazione.

La decisione di non sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.

Se l'effetto sospensivo è concesso, l'organo giurisdizionale si adopera per decidere nel merito del ricorso o del riesame entro un mese dalla decisione di concessione dell'effetto sospensivo.
4. Gli Stati membri assicurano l'accesso dell'interessato all'assistenza legale nonché, se necessario, all'assistenza linguistica.

5. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza legale sia, a richiesta, concessa gratuitamente all'interessato che non può assumersene i costi. Gli Stati membri possono prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso alle persone contemplate dal presente regolamento non sia più favorevole di quello generalmente concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

Senza limitare in modo arbitrario l'accesso all'assistenza legale, gli Stati membri possono prevedere che non siano concesse l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite quando l'autorità competente o l'organo giurisdizionale ritengono che il ricorso o il riesame non abbiano prospettive concrete di successo.

Se la decisione di non concedere gratuitamente l'assistenza e la rappresentanza legale a norma del secondo comma è adottata da un'autorità diversa da un organo giurisdizionale, gli Stati membri prevedono il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso tale decisione. Qualora la decisione sia impugnata, tale impugnazione è parte integrante del ricorso di cui al paragrafo 1.

Nel soddisfare i requisiti di cui al presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo dell'interessato alla giustizia.

L'assistenza legale comprende almeno la preparazione dei documenti procedurali richiesti e la rappresentanza dinanzi all'organo giurisdizionale e può essere limitata ad avvocati o consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale a fornire assistenza e rappresentanza.

Le modalità di accesso all'assistenza legale sono stabilite dal diritto nazionale.

SEZIONE V

TRATTENIMENTO AI FINI DEL TRASFERIMENTO

Articolo 34

Trattenimento

1. Gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia sottoposta alla procedura stabilita dal presente regolamento.
2. Ove sussista un rischio di fuga **o qualora lo impongano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico**, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento in conformità del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso **della situazione dell'interessato** e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive [...].
3. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario per espletare con la dovuta diligenza gli adempimenti amministrativi richiesti fino all'avvenuto trasferimento a norma del presente regolamento.

Qualora un richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b)[...] o d), sia trattenuta a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico o una notifica di ripresa in carico non può superare due settimane dalla registrazione della domanda, **o due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac quando non è stata registrata alcuna nuova domanda nello Stato membro notificante**. Se una persona è trattenuta in una fase successiva alla registrazione della domanda, il termine per la presentazione di una richiesta di presa in carico o di una notifica di ripresa in carico non supera una settimana dalla data in cui la persona è stata posta in stato di trattenimento. Lo Stato membro **che ha avviato la procedura di determinazione** [...] chiede una risposta urgente a una richiesta di presa in carico. Tale risposta è fornita entro una settimana dal ricevimento della richiesta di presa in carico. L'assenza di risposta entro una settimana equivale all'accettazione della richiesta di presa in carico e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa.

Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il suo trasferimento dallo Stato membro **che la trasferisce** verso lo Stato membro competente avviene non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro **cinque** [...] settimane dalla data:

- a) in cui la richiesta è stata accettata o la notifica di ripresa in carico è stata confermata, oppure
- b) in cui il ricorso o il riesame non hanno più effetto sospensivo in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3.

Quando lo Stato membro **che provvede al trasferimento** [...] non rispetta i termini per la presentazione di una richiesta di presa in carico o per la notifica di ripresa in carico o non emette una decisione di trasferimento entro il termine stabilito nell'articolo 32, paragrafo 1, o qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di **cinque** [...] settimane indicato al terzo comma del presente paragrafo, il trattenimento della persona interessata cessa.

Gli articoli 29, 31 e 35 continuano ad applicarsi di conseguenza.

4. Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il trattenimento è disposto per iscritto dalle autorità giudiziarie **o amministrative**. Il provvedimento di trattenimento precisa i motivi di fatto e di diritto sui quali si basa. **Se il trattenimento è disposto da un'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio o su domanda del richiedente, o in entrambe le modalità, della legittimità del trattenimento.**
5. Per quanto riguarda le condizioni per il trattenimento dei richiedenti e le garanzie applicabili alle persone trattenute, al fine di assicurare le procedure di trasferimento verso lo Stato membro competente, si applicano gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva XXX/XXX/UE [*direttiva sulle condizioni di accoglienza*].

SEZIONE VI

TRASFERIMENTI

Articolo 35

Norme dettagliate e termini

1. Il trasferimento di un richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b)[...] e d), dallo Stato membro **che provvede al trasferimento** [...] verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro **che provvede al trasferimento** [...], previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o un riesame di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3. [...]

Se il trasferimento è effettuato a fini di ricollocazione, il trasferimento ha luogo entro il termine di cui all'articolo 57, paragrafo 9.

Se i trasferimenti verso lo Stato membro competente avvengono sotto forma di partenza controllata o sotto scorta, gli Stati membri garantiscono che siano svolti in modo umano e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.

Se necessario, lo Stato membro **che provvede al trasferimento** [...] rilascia all'**interessato** [...] un lasciapassare. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello del lasciapassare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Lo Stato membro competente informa lo Stato membro **che provvede al trasferimento** [...] dell'arrivo a destinazione dell'interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

2. Se il trasferimento non avviene entro i termini stabiliti nel paragrafo 1, primo comma, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro **che provvede al trasferimento [...]. Tali termini possono essere prorogati fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell'interessato, o fino a un massimo di tre anni qualora questi, o il familiare che doveva essere trasferito insieme all'interessato, si renda irreperibile, si opponga fisicamente al trasferimento, si renda intenzionalmente inidoneo al trasferimento o non soddisfi i requisiti medici per il trasferimento.**

Se l'interessato è nuovamente a disposizione delle autorità e il termine che rimane dal periodo di cui al paragrafo 1 è inferiore a tre mesi, lo Stato membro che provvede al trasferimento dispone di un periodo di tre mesi per effettuare il trasferimento. [...]

3. Se una persona è stata trasferita erroneamente o se la decisione di trasferimento è riformata in appello o in seguito a riesame dopo l'esecuzione del trasferimento, lo Stato membro che ha provveduto al trasferimento la riprende in carico immediatamente.
4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare nel caso di trasferimenti differiti o ritardati, di trasferimenti a seguito di accettazione automatica, di trasferimenti di minori o persone a carico e di trasferimenti sorvegliati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Articolo 36

Costi del trasferimento

1. In conformità dell'articolo **20** del regolamento (UE) **2021/1147** [...], allo Stato membro che effettua il trasferimento è versato un contributo per il trasferimento di un richiedente o di un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b)[...]o d), a norma dell'articolo 35.
2. Se l'interessato deve essere ricondotto in uno Stato membro a seguito di un trasferimento erroneo o perché la decisione di trasferimento è stata riformata in appello o in seguito a riesame dopo l'esecuzione del trasferimento, i costi di tale rinvio sono a carico dello Stato membro che ha inizialmente provveduto al trasferimento.
3. I costi del trasferimento non sono imputabili alle persone da trasferire a norma del presente regolamento.

Articolo 37

Scambio di informazioni utili prima del trasferimento

1. Lo Stato membro che provvede al trasferimento di un richiedente o di un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b)[...] o d), comunica allo Stato membro competente i dati personali relativi alla persona da trasferire che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al solo fine di garantire che le autorità competenti conformemente al diritto nazionale dello Stato membro competente siano in grado di fornire all'interessato un'assistenza adeguata, comprese le cure mediche immediate richieste per la salvaguardia dei suoi interessi vitali, e di garantire la continuità della protezione e dei diritti concessi dal presente regolamento e da altri strumenti giuridici applicabili in materia di asilo. Tali dati sono comunicati allo Stato membro competente entro un periodo ragionevole prima del trasferimento, al fine di garantire che le sue autorità competenti nel quadro del diritto nazionale dispongano di un lasso di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie.

2. Lo Stato membro che effettua il trasferimento trasmette allo Stato membro competente qualsiasi informazione che ritiene necessaria per tutelare i diritti e le esigenze specifiche immediate della persona da trasferire, in particolare:
 - a) qualsiasi misura immediata che lo Stato membro competente deve adottare per assicurare che siano adeguatamente soddisfatte le esigenze particolari della persona da trasferire, comprese eventuali cure mediche immediate che possono essere richieste;
 - b) gli eventuali estremi di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela nello Stato membro destinatario;
 - c) nel caso dei minori, informazioni sulla loro istruzione;
 - d) **se del caso**, una stima dell'età del richiedente;
 - e) **ove applicabile, il modulo consuntivo a norma** [...] dell'articolo 13 del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento sugli accertamenti*], **compreso qualsiasi elemento di prova previsto nel modulo.**
3. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene unicamente tra autorità notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 41 del presente regolamento tramite la rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste dal paragrafo 1 del presente articolo e non sono oggetto di ulteriore trattamento.
4. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione redige, mediante atti di esecuzione, un modulo uniforme per il trasferimento dei dati richiesti ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
5. Allo scambio di informazioni a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, paragrafi 8 e 9.

Articolo 38

Scambio di informazioni sulla sicurezza prima del trasferimento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 31, se lo Stato membro che effettua il trasferimento è in possesso di informazioni indicanti che vi sono fondati motivi per ritenere che il richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b)[...] o d), **comporti un rischio** per la sicurezza **degli Stati membri**, **le autorità competenti di tale Stato membro indicano l'esistenza di [...]** tali informazioni anche allo Stato membro competente. **Le informazioni sono condivise tra le autorità di contrasto o altre autorità competenti degli Stati membri attraverso i canali appropriati per tale scambio di informazioni.**

Articolo 39

Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento

1. Al solo scopo di somministrare assistenza medica o terapie, in particolare a disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica, qualora la competente autorità ne disponga conformemente al diritto nazionale, informazioni allo Stato membro competente su eventuali esigenze specifiche della persona da trasferire, ivi compresi, in determinati casi, dati sullo stato di salute fisica e mentale di tale persona. Dette informazioni sono trasferite in un certificato sanitario comune con i necessari documenti acclusi. Lo Stato membro competente assicura che si provveda adeguatamente a tali esigenze specifiche, prestando in particolare cure mediche essenziali.

La Commissione redige, mediante atti di esecuzione, il certificato sanitario comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

2. Lo Stato membro che provvede al trasferimento trasmette allo Stato membro competente le informazioni di cui al paragrafo 1 soltanto previo consenso esplicito del richiedente e/o del suo rappresentante o quando tale trasmissione è necessaria per proteggere la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, o, se l'interessato si trova nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona. Il mancato consenso, compreso un rifiuto del consenso, non osta al trasferimento.
3. Il trattamento dei dati personali sanitari di cui al paragrafo 1 è effettuato unicamente da un professionista della sanità che è tenuto al segreto professionale ai sensi del diritto nazionale o di norme stabilite da organismi nazionali competenti, o da altra persona soggetta a un equivalente obbligo di segretezza professionale.
4. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene unicamente tra professionisti della sanità o altre persone di cui al paragrafo 3. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste al paragrafo 1 e non sono oggetto di ulteriore trattamento.
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
6. Allo scambio di informazioni a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, paragrafi 8 e 9.

CAPO VI

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 40

Scambio di informazioni

1. Ciascuno Stato membro comunica allo Stato membro che ne faccia richiesta i dati di carattere personale riguardanti la persona che rientra nell'ambito di applicazione del presente che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario ai fini:
 - a) della determinazione dello Stato membro competente;
 - b) dell'esame della domanda di protezione internazionale;
 - c) dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardano soltanto:
 - a) i dati relativi all'identificazione dell'interessato ed, eventualmente, dei suoi familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela (cognome, nome ed, eventualmente, cognome precedente; soprannomi o pseudonimi; cittadinanza, attuale e precedente; data e luogo di nascita);
 - b) i documenti d'identità e di viaggio (riferimento, periodo di validità, date di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio ecc.);
 - c) gli altri elementi necessari per stabilire l'identità dell'interessato, compresi i dati biometrici del richiedente rilevati dallo Stato membro, in particolare ai fini dell'articolo 57, paragrafo 6, del presente regolamento, in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*];

- d) i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;
 - e) i titoli di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;
 - f) il luogo nel quale la domanda è stata presentata;
 - g) la data di presentazione di un'eventuale domanda di protezione internazionale precedente, la data di registrazione della domanda attuale, lo stato di avanzamento della procedura e l'eventuale decisione adottata.
3. Sempre che ciò sia necessario ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente a sostegno della sua domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti. **Qualora applichi l'articolo 42 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], lo Stato membro competente può anche chiedere informazioni che consentano alle autorità competenti di stabilire se sono emersi o sono stati adottati dal richiedente elementi nuovi.** L'altro Stato membro può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere i suoi interessi fondamentali o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. [...]
4. Qualsiasi richiesta di informazioni può essere inviata soltanto nel contesto di una specifica domanda di protezione internazionale o di un trasferimento ai fini di ricollocazione. Essa è motivata e, quando ha per oggetto la verifica dell'esistenza di un criterio che potrebbe determinare la competenza dello Stato membro richiesto, indica su quale indizio, comprese informazioni pertinenti, provenienti da fonti affidabili, sulle modalità e sui mezzi con cui i richiedenti entrano nei territori degli Stati membri, o elemento circostanziato e verificabile delle dichiarazioni del richiedente essa si fonda. Tali informazioni pertinenti provenienti da fonti affidabili non sono di per sé sufficienti a determinare la responsabilità e la competenza di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ma possono contribuire alla valutazione degli ulteriori indizi relativi a un singolo richiedente.

5. Lo Stato membro richiesto è tenuto a rispondere entro tre settimane. Eventuali ritardi devono essere debitamente giustificati. Il mancato rispetto del termine di tre settimane non dispensa lo Stato membro richiesto dall'obbligo di rispondere. Se dalla ricerca svolta dallo Stato membro richiesto che non abbia rispettato il termine massimo emergono informazioni che ne dimostrano la competenza, tale Stato membro non può invocare la scadenza dei termini previsti all'articolo 29 come motivo per rifiutare di conformarsi alla richiesta di presa in carico. In questo caso i termini di cui all'articolo 29 per la presentazione di una richiesta di presa in carico sono prorogati di un periodo equivalente al ritardo della risposta da parte dello Stato membro richiesto.
6. Lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro e può avere luogo soltanto tra le autorità di cui lo Stato membro ha dato comunicazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1.
7. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ciascuno Stato membro, tali informazioni possono, secondo la loro natura e secondo la competenza dell'autorità destinataria, essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni incaricate:
 - a) della determinazione dello Stato membro competente;
 - b) dell'esame della domanda di protezione internazionale;
 - c) dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.
8. Lo Stato membro che trasmette i dati ne garantisce l'esattezza e l'aggiornamento. Se risulta che ha trasmesso dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne sono informati immediatamente. Essi sono tenuti a rettificare tali informazioni o a cancellarle.
9. In ciascuno Stato membro interessato è fatta menzione, nel fascicolo intestato alla persona interessata o in un registro, della trasmissione e della ricezione delle informazioni scambiate.

Articolo 41

Autorità competenti e risorse

1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le specifiche autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento e gli eventuali cambiamenti in ordine alle autorità designate. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità dispongano delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e in particolare per rispondere entro i termini previsti alle richieste di informazione, alle richieste di presa in carico e alle notifiche di ripresa in carico e, ove applicabile, per adempiere i loro obblighi a norma della parte IV, capi I-III.
2. La Commissione pubblica un elenco consolidato delle autorità di cui al paragrafo 1 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Qualora l'elenco subisca modifiche, la Commissione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.
3. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di cui al paragrafo 1 ricevano la necessaria formazione in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, linee di comunicazione elettronica sicure tra le autorità di cui al paragrafo 1 e tra dette autorità e l'Agenzia per l'asilo, per inviare informazioni, dati biometrici rilevati in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*], richieste, notifiche, risposte e tutta la corrispondenza scritta e per garantire che il mittente riceva automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Articolo 42
Disposizioni amministrative

1. Gli Stati membri possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali relativi alle modalità pratiche di esecuzione del presente regolamento, al fine di facilitarne l'attuazione e aumentarne l'efficacia. Detti accordi possono avere per oggetto:
 - a) scambi di funzionari di collegamento;
 - b) una semplificazione delle procedure e un accorciamento dei termini applicabili alla trasmissione e all'esame delle richieste di presa in carico o delle notifiche di ripresa in carico dei richiedenti;
 - c) contributi di solidarietà versati a norma della parte IV, capi I-III.
2. Gli Stati membri possono anche mantenere gli accordi amministrativi conclusi ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 e del regolamento (UE) n. 604/2013. Qualora tali accordi non siano compatibili con il presente regolamento, gli Stati membri interessati li modificano in modo da eliminare eventuali incompatibilità.
3. Prima di concludere o modificare un accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri interessati consultano la Commissione riguardo alla sua compatibilità con il presente regolamento.
4. Qualora la Commissione ritenga che un accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), sia incompatibile con il presente regolamento, lo notifica agli Stati membri interessati entro un periodo ragionevole. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti appropriati per modificare l'accordo in questione entro un termine ragionevole in modo da eliminare le incompatibilità constatate.
5. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi di cui al paragrafo 1 e le relative denunce e modifiche.

Articolo 43
Rete di unità competenti

L'Agenzia per l'asilo organizza e promuove le attività di una rete delle autorità competenti di cui all'articolo 41, paragrafo 1, per rafforzare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni su tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento, compreso lo sviluppo di strumenti pratici e orientamenti.

CAPO VII

CONCILIAZIONE

Articolo 44
Conciliazione

1. Per agevolare il corretto funzionamento dei meccanismi istituiti a norma del presente regolamento e risolvere i problemi di applicazione dello stesso, qualora due o più Stati membri incontrino difficoltà nella cooperazione nell'ambito del presente regolamento o nella sua applicazione tra loro, gli Stati membri interessati, su richiesta di uno o più di essi, si consultano senza ritardo al fine di trovare soluzioni adeguate entro un termine ragionevole, nel rispetto del principio di leale cooperazione.

Se del caso, le informazioni sulle difficoltà incontrate e sulla soluzione trovata possono essere condivise con la Commissione e con gli altri Stati membri in sede di comitato di cui all'articolo 67.

2. Qualora non si trovi alcuna soluzione a norma del paragrafo 1 o le difficoltà persistano, uno o più Stati membri interessati possono chiedere alla Commissione di organizzare consultazioni con gli Stati membri interessati al fine di trovare soluzioni adeguate e la Commissione vi provvede senza ritardo. Gli Stati membri interessati partecipano fattivamente alle consultazioni e adottano, insieme alla Commissione, tutte le misure opportune per risolvere rapidamente la questione. La Commissione può adottare raccomandazioni rivolte agli Stati membri interessati, indicando le misure da adottare e le scadenze appropriate.

Se del caso, le informazioni sulle difficoltà incontrate, sulle raccomandazioni formulate e sulla soluzione trovata possono essere condivise con gli altri Stati membri in sede di comitato di cui all'articolo 67.

3. Il presente articolo lascia impregiudicati i poteri della Commissione di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione in forza degli articoli 258 e 260 del trattato, né pregiudica la possibilità per gli Stati membri interessati di sottoporre la controversia alla Corte di giustizia in conformità dell'articolo 273 del trattato o di adire la Corte di giustizia in conformità dell'articolo 259 del trattato.

PARTE IV

SOLIDARIETÀ

CAPO I

MECCANISMO DI SOLIDARIETÀ

Articolo 44 bis

Riserva di solidarietà

- 1. La riserva di solidarietà, che comprende i contributi contenuti nell'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 44 ter promessi dagli Stati membri durante la riunione del forum dell'UE ad alto livello sulla migrazione, funge da principale strumento di risposta di solidarietà sulla base della raccomandazione di cui all'articolo 7 quater.**
- 2. La riserva di solidarietà è costituita dai seguenti tipi di misure di solidarietà, considerate di pari valore:**
 - a) ricollocazione a norma degli articoli 57 e 58:**
 - i) di richiedenti protezione internazionale;**
 - ii) qualora sia concordato a livello bilaterale dallo Stato membro contributore e beneficiario interessati, di beneficiari di protezione internazionale cui è stata concessa protezione internazionale meno di tre anni prima dell'adozione dell'atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva di solidarietà, o ai fini del rimpatrio di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare;**

- b) contributi finanziari forniti dagli Stati membri rivolti primariamente a progetti connessi al settore della migrazione, della gestione delle frontiere e dell'asilo o a progetti in paesi terzi che possono avere un impatto diretto sui flussi alle frontiere esterne o possono migliorare i sistemi di asilo, accoglienza e migrazione del paese terzo interessato, compresi i programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione e i programmi di lotta alla tratta o al traffico di migranti, conformemente all'articolo 44 decies;**
- c) misure di solidarietà alternative incentrate sullo sviluppo di capacità, sui servizi, sul sostegno al personale, sulle strutture e sulle attrezzature tecniche conformemente all'articolo 44 undecies.**

Articolo 44 ter

Istituzione della riserva di solidarietà

- 1. Il Consiglio adotta, su base annua, prima della fine di ogni anno civile, un atto di esecuzione per istituire la riserva di solidarietà per l'anno interessato conformemente ai risultati del ciclo di impegni svolto in seno al forum ad alto livello sulla migrazione.**
- 2. Durante la riunione del forum ad alto livello sulla migrazione di cui all'articolo 7 quinquies, gli Stati membri giungono a una conclusione riguardo a un numero di riferimento globale per ciascuna misura di solidarietà nella riserva di solidarietà, tenendo pienamente conto del livello delle esigenze di solidarietà individuate nella raccomandazione di cui all'articolo 7 quater, e promettono i loro contributi a favore di tale riserva, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e alla quota equa obbligatoria calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 44 duodecies.**

3. **Nell'attuare il paragrafo 2, gli Stati membri contributori hanno piena discrezionalità nella scelta tra i tipi di misure di solidarietà di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 2, lettere a), b) e c), o una combinazione di tali misure. Gli Stati membri che promettono misure di solidarietà alternative indicano il loro valore finanziario sulla base di criteri oggettivi. Qualora le misure di solidarietà alternative non siano individuate nella raccomandazione di cui all'articolo 7 quater, gli Stati membri possono comunque prometterle come loro contributo. Qualora tali misure non siano richieste dallo Stato membro beneficiario in un dato anno, esse sono convertite in contributi finanziari.**
4. **In seguito all'adozione dell'atto di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 1, la Commissione convoca, se necessario, il forum dell'UE a livello tecnico sulla migrazione.**

Articolo 44 quater

Informazioni sull'intenzione di avvalersi della riserva di solidarietà da parte di uno Stato membro individuato nella decisione della Commissione come soggetto a pressioni migratorie

1. **Uno Stato membro individuato nella decisione di cui all'articolo 7 bis come soggetto a pressioni migratorie può, dopo l'adozione dell'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 44 ter, informare la Commissione e il Consiglio della sua intenzione di avvalersi della riserva di solidarietà.**
2. **Lo Stato membro interessato include nelle informazioni il tipo e il livello delle misure di solidarietà di cui all'articolo 44 bis necessarie per far fronte alla situazione e una motivazione circostanziata a sostegno delle stesse, compreso, se del caso, l'eventuale utilizzo delle componenti del pacchetto di strumenti.**
3. **La Commissione convoca il forum a livello tecnico sulla migrazione entro dieci giorni dal ricevimento delle informazioni.**

Articolo 44 quinquies

Notifica della necessità di avvalersi della riserva di solidarietà da parte di uno Stato membro che ritiene di essere soggetto a pressioni migratorie

- 1. Uno Stato membro che non è individuato nella decisione di cui all'articolo 7 bis come soggetto a pressioni migratorie, ma che ritiene di esservi soggetto, può notificare alla Commissione e al Consiglio la necessità di essere considerato soggetto a pressioni migratorie e di avvalersi della riserva di solidarietà.**
- 2. La notifica include:**
 - (a) una motivazione debitamente circostanziata dell'esistenza e della portata della pressione migratoria nello Stato membro notificante;**
 - (b) il tipo e il livello delle misure di solidarietà di cui all'articolo 44 bis necessarie per far fronte alla situazione e una motivazione circostanziata a sostegno delle stesse, compreso, se del caso, l'eventuale utilizzo delle componenti del pacchetto di strumenti;**
 - (c) una descrizione del modo in cui la riserva di solidarietà proposta potrebbe stabilizzare la situazione;**
 - (d) il modo in cui lo Stato membro intende affrontare eventuali vulnerabilità individuate nel settore della responsabilità, della preparazione o della resilienza.**
- 3. La Commissione valuta rapidamente la notifica, tenendo conto delle informazioni di cui agli articoli 7 bis e 7 ter, del fatto che lo Stato membro sia stato identificato o meno come a rischio di pressioni migratorie nella decisione della Commissione di cui all'articolo 7 bis, della situazione generale nell'Unione e delle esigenze espresse dallo Stato membro notificante, e adotta una decisione relativa alla notifica per determinare se lo Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie. Qualora la Commissione decida che tale Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, esso diventa uno Stato membro beneficiario, a meno che non gli sia negato l'accesso alla riserva di solidarietà a norma del paragrafo 5.**

4. **La Commissione trasmette senza ritardo la sua decisione al Consiglio. Essa la trasmette inoltre al Parlamento europeo per informazione.**
5. **Qualora la decisione della Commissione stabilisca che lo Stato membro notificante è soggetto a pressioni migratorie, la Commissione convoca il forum a livello tecnico sulla migrazione entro 15 giorni dalla trasmissione della sua decisione al Consiglio. La Commissione convoca il forum dell'UE a livello tecnico sulla migrazione a meno che il Consiglio, mediante un atto di esecuzione, non abbia deciso, entro 15 giorni dalla trasmissione della decisione della Commissione al Consiglio, che la capacità della riserva di solidarietà è insufficiente per consentire allo Stato membro interessato di accedervi o esistano altri motivi oggettivi per non consentire a tale Stato membro di accedere alla riserva.**
6. **Qualora il Consiglio decida che la capacità della riserva di solidarietà è insufficiente, si applica l'articolo 44 octies.**

Nel caso in cui una decisione della Commissione respinga una richiesta di uno Stato membro di essere considerato soggetto a pressioni migratorie, lo Stato membro notificante può presentare alla Commissione e al Consiglio una nuova notifica corredata, se del caso, di informazioni supplementari.

Articolo 44 sexies

Messa in opera delle misure di solidarietà

- 1. Nell'ambito del forum dell'UE a livello tecnico sulla migrazione, tutti gli Stati membri cooperano tra loro e con la Commissione per garantire una messa in opera efficace ed efficiente della riserva di solidarietà per l'anno interessato in modo equilibrato alla luce delle esigenze individuate e valutate e dei contributi di solidarietà disponibili.**
- 2. La Commissione, monitorando gli sviluppi della situazione migratoria, coordina la messa in opera delle misure di solidarietà conciliando le esigenze con i contributi per garantire una distribuzione equilibrata dei contributi di solidarietà disponibili tra gli Stati membri beneficiari.**
- 3. Nel rendere operative le misure di solidarietà individuate, gli Stati membri attuano i contributi di solidarietà promessi di cui all'articolo 44 bis per l'anno in questione prima della fine di tale anno, fatti salvi l'articolo 44 decies, paragrafo 5, l'articolo 44 undecies, paragrafo 3, e l'articolo 57, paragrafo 9 bis. Gli Stati membri contributori attuano i contributi promessi in proporzione al loro impegno complessivo a favore della riserva di solidarietà per tale anno prima della fine dello stesso. Gli Stati membri cui è stata concessa una riduzione totale a norma dell'articolo 44 septies o 44 septies bis o che sono essi stessi Stati membri beneficiari di cui all'articolo 44 quater, paragrafo 1, e all'articolo 44 quinquies, paragrafo 3, non sono obbligati ad attuare i rispettivi contributi di solidarietà promessi di cui all'articolo 44 bis per l'anno in questione.**

Gli Stati membri contributori non sono tenuti ad attuare gli impegni assunti a norma dell'articolo 44 bis, paragrafo 2, né ad applicare compensazioni di competenza a norma dell'articolo 44 nonies nei confronti di uno Stato membro beneficiario, qualora la Commissione abbia individuato, nella decisione di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 4, o all'articolo 44 quinquies, paragrafo 3, carenze sistemiche in tale Stato membro beneficiario per quanto riguarda le norme di cui alla parte III del presente regolamento che potrebbero comportare conseguenze gravi per il funzionamento del presente regolamento.

- 4. Durante la prima riunione del forum dell'UE a livello tecnico sulla migrazione nel corso del ciclo annuale, gli Stati membri contributori o beneficiari di ricollocazioni possono esprimere preferenze ragionevoli, alla luce delle esigenze individuate, per quanto riguarda i profili dei candidati alla ricollocazione disponibili e un'eventuale pianificazione dell'attuazione dei loro contributi di solidarietà. Gli Stati membri possono dare la priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati identificati e di altre persone vulnerabili.**

Articolo 44 septies

Riduzione totale o parziale del contributo di solidarietà da parte di uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie o che ritiene di essere soggetto a pressioni migratorie e che non ha notificato la necessità di avvalersi della riserva di solidarietà

1. **Uno Stato membro individuato nella decisione di cui all'articolo 7 bis come soggetto a pressioni migratorie o che ritiene di essere soggetto a pressioni migratorie e che non si è avvalso della riserva di solidarietà conformemente all'articolo 44 quater o non ha notificato la necessità di avvalersi della riserva di solidarietà a norma dell'articolo 44 quinquies può, in qualsiasi momento, chiedere una riduzione totale o parziale dei contributi promessi stabiliti nell'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 44 ter, paragrafo 1.**

Lo Stato membro interessato presenta la sua richiesta alla Commissione. A titolo informativo, lo Stato membro interessato presenta la sua richiesta al Consiglio.

2. **Lo Stato membro richiedente include nella sua richiesta:**
 - a) **una descrizione del modo in cui la riduzione totale o parziale potrebbe contribuire a stabilizzare la situazione;**
 - b) **se il contributo promesso possa essere sostituito da un diverso tipo di contributo di solidarietà;**
 - c) **il modo in cui lo Stato membro intende affrontare eventuali vulnerabilità individuate nel settore della responsabilità, della preparazione o della resilienza.**

3. **Qualora lo Stato membro richiedente di cui al paragrafo 1 sia uno Stato membro non individuato nella decisione di cui all'articolo 7 bis come soggetto a pressioni migratorie, ma ritenga di esservi soggetto, la richiesta contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, anche una motivazione debitamente circostanziata dell'esistenza e della portata della pressione migratoria nello Stato membro richiedente. Nel valutare tale richiesta, la Commissione tiene conto anche delle informazioni di cui agli articoli 7 bis e 7 ter.**
4. **La Commissione informa il Consiglio della sua valutazione della richiesta entro quattro settimane.**
5. **Dopo aver ricevuto la valutazione della Commissione, il Consiglio adotta un atto di esecuzione per stabilire se autorizzare o meno lo Stato membro a derogare all'atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva di solidarietà.**

Articolo 44 septies bis

Riduzione totale o parziale del contributo di solidarietà da parte di uno Stato membro che affronta una situazione migratoria significativa o che ritiene di affrontare una situazione migratoria significativa

1. **Uno Stato membro individuato nella decisione di cui all'articolo 7 bis come Stato che affronta una situazione migratoria significativa o che ritiene di affrontare una situazione migratoria significativa, può chiedere in qualsiasi momento una riduzione parziale o totale dei contributi promessi stabiliti nell'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 44 ter, paragrafo 1.**

Lo Stato membro interessato presenta la sua richiesta alla Commissione. A titolo informativo, lo Stato membro interessato presenta la sua richiesta al Consiglio.

- 2. Qualora lo Stato membro richiedente sia uno Stato membro individuato nella decisione di cui all'articolo 7 bis come Stato che affronta una situazione migratoria significativa, la richiesta comprende:**
- a) una descrizione del modo in cui la riduzione totale o parziale potrebbe contribuire a stabilizzare la situazione;**
 - b) se il contributo promesso possa essere sostituito da un diverso tipo di contributo di solidarietà;**
 - c) il modo in cui lo Stato membro intende affrontare eventuali vulnerabilità individuate nel settore della responsabilità, della preparazione o della resilienza;**
 - d) una motivazione debitamente circostanziata relativa al settore del sistema di asilo, accoglienza e migrazione in cui è stata raggiunta la capacità e il modo in cui il raggiungimento dei limiti della sua capacità nel settore specifico incida sulla sua capacità di adempiere all'impegno assunto.**
- 3. Qualora lo Stato membro richiedente non sia individuato nella decisione di cui all'articolo 7 bis come Stato che affronta una situazione migratoria significativa, ma ritiene di trovarsi ad affrontare tale situazione, la richiesta contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, anche una motivazione debitamente circostanziata dell'importanza della situazione migratoria nello Stato membro richiedente. Nel valutare tale richiesta, la Commissione tiene conto anche delle informazioni di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e del fatto che lo Stato membro sia stato identificato o meno come a rischio di pressione migratoria nella decisione della Commissione di cui all'articolo 7 bis.**

4. **La Commissione informa il Consiglio della valutazione della richiesta entro quattro settimane.**
5. **Dopo aver ricevuto la valutazione della Commissione, il Consiglio adotta un atto di esecuzione per stabilire se autorizzare o meno lo Stato membro a derogare all'atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva di solidarietà.**

Articolo 44 octies

Convocazione del forum ad alto livello dell'UE sulla migrazione

1. **Qualora il Consiglio, su iniziativa di uno Stato membro o su invito della Commissione, ritenga che i contributi di solidarietà per la riserva di solidarietà siano insufficienti, anche nel caso in cui siano state concesse riduzioni significative a norma degli articoli 44 septies e 44 septies bis o la situazione generale richieda un ulteriore sostegno di solidarietà, convoca a maggioranza semplice il forum dell'UE ad alto livello sulla migrazione per chiedere agli Stati membri contributi di solidarietà supplementari.**
2. **Qualsiasi ciclo di impegni segue la procedura di cui all'articolo 44 ter.**

Articolo 44 nonies
Compensazioni di competenza

- 1. Qualora gli impegni in materia di ricollocazione per la riserva di solidarietà contenuti nell'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 44 ter siano pari o superiori al 50 % del numero indicato nella raccomandazione di cui all'articolo 7 quater, uno Stato membro beneficiario può chiedere agli altri Stati membri di assumere la competenza per l'esame delle domande di protezione internazionale per le quali lo Stato membro beneficiario è stato dichiarato competente, al posto delle ricollocazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 58 bis.**

- 2. Uno Stato membro contributore può indicare agli Stati membri beneficiari di essere disposto ad assumere la competenza per l'esame delle domande di protezione internazionale per le quali uno Stato membro beneficiario è stato dichiarato competente, al posto delle ricollocazioni:**
 - a) se è stata raggiunta la soglia di cui al paragrafo 1; oppure**

 - b) se lo Stato membro contributore si è impegnato a destinare almeno il 50 % della sua quota equa obbligatoria alla riserva di solidarietà contenuta nell'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 44 ter come ricollocazioni.**

Se uno Stato membro contributore ha manifestato tale disponibilità e lo Stato membro beneficiario è d'accordo, quest'ultimo applica la procedura di cui all'articolo 58 bis.

- 3. Qualora, a seguito della riunione del forum ad alto livello sulla migrazione convocato a norma dell'articolo 44 octies, gli impegni in materia di ricollocazione per la riserva di solidarietà contenuti nell'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 44 ter siano:**
- a) inferiori al numero di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 2, lettera a), o**
 - b) inferiori al 60 % del numero di riferimento utilizzato per calcolare la quota equa obbligatoria di ricollocazione di ciascuno Stato membro ai fini dell'istituzione della riserva di solidarietà in conformità dell'articolo 44 ter,**
- gli Stati membri contributori assumono la competenza per le domande di protezione internazionale per le quali lo Stato membro beneficiario è stato dichiarato competente, fino al più elevato tra i due numeri di cui alle lettere a) o b).**

Il comma precedente si applica anche quando gli impegni da attuare durante l'anno in questione sono inferiori al più elevato tra i due numeri di cui alle lettere a) o b) a seguito di riduzioni totali o parziali concesse a norma degli articoli 44 septies o 44 septies bis o perché gli Stati membri beneficiari di cui all'articolo 44 quater, paragrafo 1, e all'articolo 44 quinquies, paragrafo 3, non sono tenuti ad attuare i loro contributi di solidarietà promessi per un dato anno.

4. **Uno Stato membro contributore che non abbia attuato le sue promesse o accettato ricollocazioni a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, pari alle sue ricollocazioni promesse di cui all'articolo 44 ter, paragrafo 2, entro la fine dell'anno in questione, si assume, su richiesta dello Stato membro beneficiario, la competenza per le domande di protezione internazionale per le quali lo Stato membro beneficiario è stato dichiarato competente fino al numero di ricollocazioni promesse a norma dell'articolo 44 ter, paragrafo 2, quanto prima dopo la fine dell'anno in questione.**
5. **Lo Stato membro contributore individua le singole domande per le quali è competente a norma dei paragrafi 2 e 3, e ne informa lo Stato membro beneficiario, utilizzando la rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003.**

Lo Stato membro contributore diventa lo Stato membro competente per le domande individuate e indica di essere competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*].

Gli Stati membri non sono tenuti ad assumere la competenza di cui al primo comma al di sopra della loro quota equa calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 44 duodecies.

6. Il presente articolo si applica solo se:

- (a) il richiedente non è un minore non accompagnato;**
- (b) lo Stato membro beneficiario è stato dichiarato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale sulla base dei criteri di cui agli articoli da 19 a 23;**
- (c) il termine per il trasferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 1, non è ancora scaduto;**
- (d) il richiedente non è fuggito dallo Stato membro contributore;**
- (e) la persona non è beneficiaria di protezione internazionale;**
- f) la persona non è una persona reinsediata o ammessa.**

7. Lo Stato membro contributore può applicare il presente articolo ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi la cui domanda è stata definitivamente respinta nello Stato membro beneficiario. Si applicano gli articoli 42 e 43 del regolamento XXX/XXX [*regolamento sulla procedura di asilo*].

Articolo 44 decies
Contributi finanziari

1. **I contributi finanziari consistono in trasferimenti finanziari di importi dagli Stati membri contributori al bilancio dell'Unione. Tali importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046⁴² e sono usati ai fini dell'attuazione dei progetti della riserva di solidarietà di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 2, lettera b).**

Gli Stati membri contributori trasferiscono gli importi non appena il Consiglio ha adottato l'atto di esecuzione di cui all'articolo 44 ter.

2. **Gli Stati membri beneficiari individuano i progetti per i contributi finanziari e li presentano alla Commissione, che tiene un inventario di tali progetti. La Commissione mantiene stretti contatti con gli Stati membri beneficiari per garantire che tali progetti corrispondano agli obiettivi di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 2, lettera b). La Commissione tiene aggiornato l'inventario e lo mette a disposizione attraverso il forum a livello tecnico sulla migrazione per agevolare la selezione dei progetti. Gli Stati membri contributori informano la Commissione in merito ai progetti che si prevede saranno finanziati.**
3. **I contributi finanziari non finanziano progetti già finanziati a titolo del bilancio dell'Unione nello stesso paese. I contributi finanziari sono aggiuntivi e complementari al sostegno finanziario fornito nell'ambito di altri strumenti dell'Unione.**

⁴² **Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).**

4. **Gli Stati membri contributori proseguono la procedura dei contributi finanziari anche dopo la scadenza del calendario per l'attuazione o della validità degli atti di esecuzione.**
5. **La Commissione adotta un atto di esecuzione concernente le regole relative al funzionamento dei contributi finanziari. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.**

Articolo 44 undecies
Misure di solidarietà alternative

1. **Le misure di solidarietà alternative si basano sulla richiesta specifica dello Stato membro beneficiario. Tali misure sono considerate solidarietà finanziaria e il loro valore concreto è stabilito in modo realistico, congiuntamente dagli Stati membri contributori e beneficiari interessati.**
2. **Gli Stati membri prevedono misure di solidarietà alternative che si aggiungono a quelle previste dalle operazioni delle agenzie dell'Unione o dai finanziamenti dell'Unione nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione negli Stati membri beneficiari e che non le duplicano. Gli Stati membri prevedono misure di solidarietà alternative oltre a quanto sono tenuti a contribuire attraverso le agenzie dell'Unione.**
3. **Gli Stati membri beneficiari e contributori proseguono la procedura delle misure di solidarietà alternative anche dopo la scadenza del calendario per l'attuazione o della validità degli atti di esecuzione.**

Articolo 44 duodecies
Chiave di distribuzione⁴³

La quota dei contributi di solidarietà **che ciascuno Stato membro deve fornire** a norma **dell'articolo 44 ter, paragrafo 2**, è calcolata secondo la formula di cui all'allegato e si basa sui seguenti criteri per ciascuno Stato membro, conformemente agli ultimi dati Eurostat disponibili:

- a) entità della popolazione (50 %);
- b) PIL totale (50 %).

Articoli da 45 a 56 soppressi

⁴³ L'articolo 44 duodecies si basa sull'ex articolo 54.

CAPO II

REQUISITI PROCEDURALI

Articolo 57

Procedura preliminare alla ricollocazione

1. La procedura di cui al presente articolo si applica alle persone di cui all'articolo **44 bis, paragrafo 2, lettera a)**[...].
 2. Prima di applicare la procedura di cui al presente articolo, lo Stato membro beneficiario garantisce che non vi siano fondati motivi per ritenere che la persona in questione **comporti un rischio per la sicurezza degli [...] Stati membri**. Se vi sono fondati motivi per ritenere che la persona **comporti un rischio per la sicurezza [...] prima o durante la procedura di cui al presente articolo, anche quando sia stato individuato un rischio per la sicurezza conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti]**, lo Stato membro beneficiario non applica **o conclude immediatamente** la procedura di cui al presente articolo. **Lo Stato membro beneficiario esclude l'interessato da qualsiasi ricollocazione o trasferimento futuro verso uno Stato membro [...]. Se l'interessato è un richiedente protezione internazionale, lo Stato membro beneficiario è lo Stato membro competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 4.**
- 2 bis. Qualora si applichi la ricollocazione, lo Stato membro beneficiario informa le persone di cui al paragrafo 1 della procedura prevista al presente articolo e all'articolo 58, nonché, se del caso, degli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafi 3, 4 e 5 e delle conseguenze dell'inosservanza di cui all'articolo 10.**

3. Qualora si applichi la ricollocazione, lo Stato membro beneficiario, **o, su richiesta dello Stato membro beneficiario, l'Agenzia per l'asilo**, identifica le persone che potrebbero essere ricollocate. Se l'interessato è un richiedente o un beneficiario di protezione internazionale, tale Stato membro tiene conto, se del caso, dell'esistenza di legami significativi **come quelli fondati su motivi familiari o culturali** tra l'interessato e lo Stato membro di ricollocazione. Se la persona identificata da ricollocare è un beneficiario di protezione internazionale, è ricollocata solo previo suo consenso scritto alla ricollocazione. [...] **L'interessato non ha il diritto di chiedere di essere ricollocato in un determinato Stato membro a norma del presente articolo.**

[...]

Il primo comma non si applica ai richiedenti per i quali lo Stato membro beneficiario può essere determinato come Stato membro competente in base ai criteri di cui agli articoli da 15 a 20 e all'articolo 24, ad eccezione dell'articolo 15, paragrafo 5. Tali richiedenti non sono ammissibili alla ricollocazione.

Gli Stati membri provvedono affinché i familiari siano ricollocati nel territorio dello stesso Stato membro.

4. [...]
5. **Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, lo Stato membro beneficiario trasmette quanto prima allo Stato membro di ricollocazione tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti sulla persona indicata utilizzando un modulo standard che consenta alle autorità dello Stato membro di ricollocazione di verificare se vi siano motivi per ritenere che l'interessato comporti un rischio per la sicurezza degli Stati membri. [...]**

6. Lo Stato membro di ricollocazione esamina le informazioni trasmesse dallo Stato membro beneficiario a norma del paragrafo 5 e verifica che non vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato [...] **comporti un rischio per la sicurezza degli Stati membri. Lo Stato membro di ricollocazione può scegliere di verificare tali informazioni durante un colloquio personale con l'interessato. Il colloquio personale si svolge entro i termini di cui al paragrafo 7.**
7. Qualora non vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato [...] comporti un rischio per la sicurezza **degli Stati membri**, lo Stato membro di ricollocazione conferma entro una settimana **dal ricevimento delle pertinenti informazioni da parte dello Stato membro beneficiario** che intende ricollocarlo.

Qualora i controlli confermino che sussistono fondati motivi per ritenere che l'interessato comporti un rischio per la sicurezza [...] **degli Stati membri**, lo Stato membro di ricollocazione informa **lo Stato membro beneficiario** entro una settimana **dal ricevimento delle pertinenti informazioni da parte di tale Stato membro [...]** della natura e degli elementi alla base di una segnalazione proveniente da una banca dati pertinente. In tali casi, la ricollocazione dell'interessato non ha luogo [...].

In casi eccezionali, qualora si possa dimostrare che l'esame delle informazioni è particolarmente complesso o che in quel momento deve essere verificato un gran numero di casi, lo Stato membro di ricollocazione può rispondere dopo il termine di una settimana di cui al primo e secondo comma, ma in ogni caso è tenuto a rispondere entro due settimane. In tali situazioni lo Stato membro di ricollocazione comunica la propria decisione di differire la risposta allo Stato beneficiario entro il termine di una settimana originariamente richiesto.

La mancata risposta entro il termine di una settimana di cui al primo e secondo comma e il termine di due settimane di cui al terzo comma del presente paragrafo equivale a confermare il ricevimento delle informazioni e comporta l'obbligo di ricollocare la persona, compreso l'obbligo di prevedere adeguate disposizioni per l'arrivo.

8. Lo Stato membro beneficiario adotta una decisione di trasferimento al più tardi entro una settimana dalla conferma da parte dello Stato membro di ricollocazione. Esso notifica immediatamente per iscritto all'interessato la decisione di trasferirlo in tale Stato membro **e, se del caso, il fatto che non esaminerà la sua domanda di protezione internazionale.**
9. Il trasferimento della persona interessata dallo Stato membro beneficiario verso lo Stato membro di ricollocazione avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro beneficiario, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro 4 settimane dalla conferma da parte dello Stato membro di ricollocazione o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3.

9 bis. Gli Stati membri beneficiari e contributori proseguono il processo di ricollocazione anche dopo la scadenza del calendario per l'attuazione o della validità degli atti di esecuzione.

10. L'articolo 32, paragrafi 3, 4 e 5, gli articoli 33 e 34, l'articolo 35, paragrafi 1 e 3, l'articolo 36, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 37 e 39 si applicano *mutatis mutandis* **alla procedura [...] di ricollocazione.**

Lo Stato membro beneficiario che effettua il trasferimento di un beneficiario di protezione internazionale trasmette allo Stato membro di ricollocazione tutte le informazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 2, le informazioni sui motivi per cui il beneficiario ha fondato la sua domanda e i motivi di eventuali decisioni adottate nei suoi confronti.

11. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione di informazioni e documenti ai fini della ricollocazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Articolo 58

Procedura successiva alla ricollocazione

1. Lo Stato membro di ricollocazione informa lo Stato membro beneficiario dell'arrivo a destinazione dell'interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.
2. Qualora lo Stato membro di ricollocazione abbia ricollocato un richiedente per il quale lo Stato membro competente non è ancora stato determinato, tale Stato membro applica le procedure di cui alla parte III, ad eccezione dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 15, paragrafo 5, e dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2.

Qualora non sia possibile designare uno Stato membro competente ai sensi del primo comma, lo Stato membro di ricollocazione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Lo Stato membro di ricollocazione indica la propria competenza nell'Eurodac a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*].

3. Se lo Stato membro di ricollocazione ha ricollocato un richiedente per il quale lo Stato membro beneficiario era stato precedentemente dichiarato competente per motivi diversi dai criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 3, **secondo** [...] comma, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale è trasferita allo Stato membro di ricollocazione.

La competenza per l'esame di eventuali ulteriori dichiarazioni o di una domanda reiterata dell'interessato a norma degli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] è trasferita altresì allo Stato membro di ricollocazione.

Lo Stato membro di ricollocazione indica la propria competenza nell'Eurodac a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*].

4. Se ha ricollocato un beneficiario di protezione internazionale, lo Stato membro di ricollocazione concede automaticamente lo status di protezione internazionale nel rispetto del rispettivo status concesso dallo Stato membro beneficiario.
5. Qualora lo Stato membro di ricollocazione abbia ricollocato un cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, si applica la direttiva 2008/115/CE.
6. **Qualora il cittadino di paese terzo presenti una domanda di protezione internazionale per la prima volta a seguito del trasferimento verso lo Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro in cui la domanda è stata registrata applica le procedure di cui alla parte III, ad eccezione dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 15, paragrafo 5, e dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2.**

Qualora non sia possibile designare uno Stato membro competente ai sensi del primo comma, lo Stato membro di ricollocazione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Lo Stato membro che ha condotto la procedura di determinazione dello Stato membro competente indica lo Stato membro competente nell'Eurodac, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*].

Articolo 58 bis

Procedura per le compensazioni di competenza di cui all'articolo 44 nonies, paragrafi 1 e 2

- 1. Qualora uno Stato membro beneficiario possa chiedere a un altro Stato membro di assumere la competenza per l'esame di un numero di domande di protezione internazionale a norma dell'articolo 44 nonies, paragrafi 1 e 2, trasmette la sua richiesta allo Stato membro contributore e indica il numero di domande di protezione internazionale di cui deve essere competente al posto delle ricollocazioni.**
- 2. Lo Stato membro contributore decide in merito alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.**

Lo Stato membro contributore può decidere di accettare di assumere la competenza per l'esame di un numero di domande di protezione internazionale inferiore a quello richiesto dallo Stato membro beneficiario.

- 3. Lo Stato membro che ha accettato una richiesta a norma del paragrafo 2 individua le singole domande di protezione internazionale delle quali assume la competenza e indica la propria competenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].**

Articolo 59

Altri obblighi

Gli Stati membri beneficiari e contributori tengono informata la Commissione in merito all'attuazione delle misure di solidarietà [...], comprese le misure di cooperazione con un paese terzo.

Articolo 60

[...]

CAPO III

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DALL'UNIONE

Articolo 61

Sostegno finanziario

Il sostegno finanziario a seguito della ricollocazione di cui alla parte IV, capi I e II, è attuato conformemente all'articolo 20 [...] del regolamento (UE) 2021/1147 [...].⁴⁴

⁴⁴ Quando sarà stato raggiunto un accordo sul nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, si potrebbero prevedere modifiche del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) per rispecchiare le corrispondenti esigenze di finanziamento.

PARTE V

Disposizioni generali

Articolo 62

Sicurezza e protezione dei dati

- 1. **Il presente regolamento non pregiudica il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento (UE) 2018/1725 [e la direttiva (UE) 2016/680].**
1. Gli Stati membri attuano misure tecniche e organizzative appropriate per garantire la sicurezza dei dati personali trattati a norma del presente regolamento e, in particolare, per prevenire l'accesso o la divulgazione illeciti o non autorizzati, l'alterazione o la perdita dei dati personali trattati.
2. L'autorità o le autorità competenti di ciascuno Stato membro controllano **in modo indipendente, conformemente al rispettivo diritto interno**, la liceità del trattamento dei dati personali a opera delle autorità dello Stato membro in questione di cui all'articolo 41.
3. Il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia per l'asilo è soggetto al regolamento (UE) 2021/2303, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio **da parte** del [...] Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 63

Riservatezza

Gli Stati membri assicurano che le autorità di cui all'articolo 41 siano vincolate dalle norme in materia di riservatezza previste nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.

Articolo 64

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni, anche a carattere amministrativo o penale conformemente al diritto nazionale, applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantire che siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 65

Calcolo dei termini

I termini previsti dal presente regolamento si calcolano nel modo seguente:

- a) se un termine espresso in giorni, in settimane o in mesi deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;
- b) un termine espresso in settimane o in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana o nell'ultimo mese, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine deve essere calcolato. Se, in un termine espresso in mesi, il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;
- c) i termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nello Stato membro interessato.

Articolo 66

Ambito di applicazione territoriale

Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente regolamento si applica soltanto al suo territorio europeo.

Articolo 67

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. [...]

Articolo 68

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 6, e all'articolo 24, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 6, e all'articolo 24, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, e dell'articolo 24, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **quattro** [...] mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 69

Monitoraggio e valutazione

Entro [18 mesi dall'entrata in vigore] e successivamente ogni anno, la Commissione riesamina il funzionamento delle misure di cui alla parte IV [...] del presente regolamento.

[Tre anni dopo l'entrata in vigore, la Commissione presenta una relazione sull'attuazione delle misure di cui al presente regolamento.]

Su base regolare e come minimo ogni tre anni, la Commissione riesamina la pertinenza delle cifre di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 2, lettere a) e b), e il funzionamento globale della parte III del presente regolamento, valutando anche l'eventuale modifica della definizione di familiari e la durata dei termini stabiliti in tale parte, rispetto alla situazione migratoria complessiva.

Non prima di [cinque] anni dalla data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima della scadenza del termine di [cinque] anni.

Articolo 70

Statistiche

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sull'applicazione del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1560/2003.

⁴⁵ Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

PARTE VI

MODIFICHE DI ALTRI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE

Articolo 71⁴⁶

[...]

Articolo 72⁴⁷

[Modifiche del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]

Il regolamento (UE) XXX/XXX *[Fondo Asilo e migrazione]* è così modificato:

1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
 - "1. In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono un importo di 10 000 EUR per ogni persona ammessa mediante reinsediamento o ammissione umanitaria.
 2. Se del caso, gli Stati membri possono anche beneficiare di un importo supplementare di 10 000 EUR per i familiari delle persone di cui al paragrafo 1, se le persone sono ammesse per garantire l'unità del nucleo familiare.
 3. L'importo di cui al paragrafo 1 assume la forma di finanziamenti non collegati ai costi in conformità dell'articolo [125] del regolamento finanziario.

⁴⁶ Da trattare nell'ambito della rifusione della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo.

⁴⁷ Quando sarà stato raggiunto un accordo sul nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, si potrebbero prevedere modifiche del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) per rispecchiare le corrispondenti esigenze di finanziamento.

4. L'importo supplementare di cui al paragrafo 1 è assegnato al programma dello Stato membro. Il finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma. L'importo di cui al paragrafo 1 può essere incluso nelle domande di pagamento presentate alla Commissione, a condizione che la persona per la quale è stato assegnato l'importo sia stata reinsediata o ammessa.
5. Gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate o ammesse e della data del reinsediamento o dell'ammissione; nel contempo, prevalgono le disposizioni applicabili relative ai periodi di conservazione dei dati.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 32 del presente regolamento per adattare, se giudicato opportuno, l'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per tenere conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di reinsediamento, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario arrecato da tali importi."

2. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"1. Uno Stato membro riceve un contributo di:

- a) [10 000] EUR per richiedente per il quale tale Stato membro diventa competente a seguito della ricollocazione a norma degli articoli 48, 53 e 56 del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione*];
- b) [10 000] EUR per beneficiario di protezione internazionale ricollocato a norma degli articoli 53 e 56 del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione*];
- c) [10 000] EUR per cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare ricollocato a norma dell'articolo 53, alla scadenza del periodo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, e dell'articolo 56 del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione*].
- d) Il contributo di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato a [12 000] EUR per ciascun minore non accompagnato ricollocato in conformità degli articoli 48, 53 e 56 del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione*].

2. Lo Stato membro che effettua il trasferimento riceve un contributo di 500 EUR a copertura del trasferimento di persone a norma del paragrafo 1 per ogni persona, richiedente o beneficiario soggetto alla ricollocazione.

3. Uno Stato membro riceve un contributo di 500 EUR a copertura del trasferimento di una persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere a), b)[...] o d), a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione*].

4. Uno Stato membro riceve gli importi di cui ai paragrafi da 1 a 3 per ciascuna persona, a condizione che la persona per la quale è stato assegnato il contributo sia stata ricollocata.
5. Gli importi di cui al presente articolo assumono la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo [125] del regolamento finanziario.
6. Gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone trasferite e della data del loro trasferimento; nel contempo, prevalgono le disposizioni applicabili relative ai periodi di conservazione dei dati.
7. Nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per adattare, se giudicato opportuno, gli importi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo tenendo conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di trasferimento di richiedenti protezione internazionale e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario arrecato da tali importi."]

PARTE VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 73

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 604/2013 è abrogato **con effetto a decorrere dalla [data di cui all'articolo 75, secondo comma]**.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Il regolamento 1560/2003 rimane in vigore finché non sarà eventualmente modificato da atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento.

Articolo 74

Misure transitorie

1. Quando la domanda è stata registrata dopo [*la data di cui all'articolo 75, paragrafo 2*] [...], i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù delle disposizioni del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data.
2. **Per le domande registrate prima della data di cui al paragrafo 1, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale è individuato conformemente ai criteri enunciati nel regolamento (UE) n. 604/2013.**
3. **Tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, in stretta cooperazione con le pertinenti agenzie dell'Unione e gli Stati membri, presenta un piano di attuazione comune per garantire che gli Stati membri siano adeguatamente preparati ad attuare il presente regolamento entro la data della sua applicazione, valutando le lacune e le misure operative necessarie.**

Sulla base di tale piano di attuazione comune, ciascuno Stato membro, con il sostegno della Commissione e delle pertinenti agenzie dell'Unione, elabora un piano di attuazione nazionale che stabilisce le azioni e il calendario per la relativa attuazione, sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Ciascuno Stato membro completa l'attuazione del piano entro la data di applicazione del presente regolamento.

Ai fini dell'attuazione del presente articolo, gli Stati membri possono avvalersi del sostegno delle pertinenti agenzie dell'Unione e del sostegno finanziario a titolo dei fondi dell'Unione, conformemente alla legislazione che disciplina tali agenzie e fondi.

La Commissione monitora attentamente l'attuazione dei piani nazionali.

Articolo 75

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica [...] a partire [dal primo giorno del **venticinquesimo** [...] mese successivo alla sua entrata in vigore]. [...] ⁴⁸

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente / La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

⁴⁸ **Occorre valutare come sincronizzarsi con il ciclo annuale. Gli aspetti del regolamento relativi alla solidarietà e alla competenza dovrebbero essere applicati dalla stessa data.**

Formula per la chiave di distribuzione a norma dell'articolo 44 duodecies del regolamento:

$$\text{Effetto popolazione}_{SM} = \frac{\text{Population}_{MS}}{\text{Population}_{EU25}}^{49}$$

$$\text{Effetto PIL}_{SM} = \frac{\text{GDP}_{MS}}{\text{GDP}_{EU25}}^{50}$$

Quota $SM = 50 \% \text{ effetto popolazione}_{SM} + 50 \% \text{ effetto PIL}_{SM}$

⁴⁹ Per due Stati membri, la partecipazione dipende dall'esercizio dei diritti previsto dai pertinenti protocolli e da altri strumenti.

⁵⁰ Per due Stati membri, la partecipazione dipende dall'esercizio dei diritti previsto dai pertinenti protocolli e da altri strumenti.